

CCCLXXVII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 7 LUGLIO 1911

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **CARMINE**.

INDICE.

Disegni di legge:

Cittadinanza (FINOCCHIARO-APRILE) (<i>Presentazione</i>)	Pag. 16864
Aumento della dotazione del Senato (TEDESCO)	16864
Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino (Id.)	16864
Variazioni nel bilancio di agricoltura (Id.)	16864
Indennità ai giurati (<i>Discussione</i>)	16864
ALESSIO GIOVANNI	16864-65-72-75-79-80-81
APRILE	16881
CANEVARI	16867-81
CAO-PINNA, <i>relatore</i>	16876
CAVAGNARI	16871
CONGIU	16877
DE NAVA	16878
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro</i>	16875-79-80-81
GALLINA	16872
GRIPPO	16866
LEMBO	16870
MEZZANOTTE	16867
PALA	16874-78
PASQUALINO-VASSALLO	16873-79-80
ROTA ATTILIO	16878-80
TURCO	16865
Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909	16881
BALDI	16882
RAVA	16882
CREVARO, <i>ministro</i>	16882
MANNA, <i>relatore</i>	16882

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari	16883
CAVAGNARI	16883
PRESIDENTE	16883

Proposta di legge (*Discussione*):

Esercizio dell'odontoiatria (RAMPOLDI)	16883
BASLINI	16885
CABRINI	16885
COLONNA DI CESARÒ	16887
CORNAGGIA	16884-87-91
CREVARO, <i>ministro</i>	16884-89
NUVOLONI	16886-89
PANTANO	16887
RAMPOLDI, <i>relatore</i>	16883-85-87
SCCELLINGO	16883-85-86-90

Relazioni (*Presentazione*):

Provvedimenti per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani (ROMANIN-JACUR)	Pag. 16864
Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati (FULCI)	16864
Amministrazione delle finanze (FACTA)	16371

La seduta comincia alle 10.5.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole Cavagnari. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, affinché non costituisca un precedente, e non vada poi in consuetudine, desidererei che la Camera desse la sua approvazione di ratifica, con plauso, alla deliberazione della presidenza; la quale, credendo d'interpretarne il pensiero, ha ritenuto opportuno di indire la seduta di stamane.

PRESIDENTE. Devo fare osservare all'onorevole Cavagnari che, data la eccezionalità e solennità della circostanza, nella quale si chiuse la seduta pomeridiana di mercoledì, e data la deliberazione già presa, in massima, dalla Camera stessa, di tenere sedute antimeridiane in questo scorcio di lavori parlamentari era più che giustificata, da parte della presidenza, la deliberazione di indire la seduta per stamane.

CAVAGNARI. Ed io appunto ho proposto l'approvazione ed il plauso. Ma chi stabilisce le sedute è sempre la Camera.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questo processo verbale si intenderà approvato.

(È approvato).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge, approvato dal Senato del Regno: Sulla cittadinanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione del disegno di legge, approvato dal Senato del Regno: Sulla cittadinanza.

Sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12;

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12;

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Chiedo che questi disegni di legge siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12;

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12;

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa depositi e prestiti.

L'onorevole ministro chiede che questi tre disegni siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Invito gli onorevoli Romanin-Jacur e Fulci a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ROMANIN-JACUR. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani, per altre opere idrauliche e per le bonifiche. (3-D)

FULCI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati. (958)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge Modificazioni all'articolo 264 dell'ordinamento giudiziario del 1865 nella parte che riguarda la indennità dovuta ai giurati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 264 dell'ordinamento giudiziario del 1865 nella parte che riguarda la indennità dovuta ai giurati.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 898-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotugno.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Alessio.

ALESSIO GIOVANNI. Credo che siamo tutti d'accordo circa la necessità di riformare la tariffa per quanto riguarda l'indennità dovuta ai giurati per il servizio che essi prestano.

Anche nella relazione al disegno di legge ministeriale ed in quella della Commissione si accenna a questa necessità. Si dice nondimeno che le attuali condizioni del bilancio non consentono di poter provvedere immediatamente, e si limita il progetto a considerare un solo caso; quello, cioè, di indennità dovute ai giurati per lunghi dibattimenti.

Ora a me pare che in rapporto all'obbligo che hanno tutti i giurati di prestare

il servizio, non trovi sufficiente giustificazione l'eccezionale revisione della tariffa.

Si dice che il dibattimento deve durare più di sessanta udienze perchè si possa avere un aumento d'indennità, sempre che i giurati la richiedano. Ora questo termine di sessanta udienze a quale criterio si riferisce? A nessuno. Le sessanta, come le cinquanta o quaranta udienze non avrebbero giustificazione in alcun principio regolatore del servizio.

Se si dovesse avere una norma, dovrebbe esser questa: i giurati devono servire quindici giorni, quindi per questo servizio di quindici giorni, poichè non si modifica la tariffa, tutti i giurati d'Italia ricevono l'indennità di quattro lire. Ma, al di là dei quindici giorni, che dovrebbero servire come norma, quando un dibattimento si prolunga in modo che la quindicina diventa non più la quindicina del servizio, ma un servizio eccezionale per le condizioni in cui si svolge il dibattimento, che quasi sempre è l'ultimo di quelli fissati nel ruolo della quindicina, allora a questi giurati, che sono costretti a rimanere oltre il tempo prescritto per il servizio, è dovuta, per qualsiasi durata del dibattimento, un'indennità maggiore. In tal caso la maggiore indennità s'intende, perchè essa si rapporti al servizio straordinario od eccezionale che prestano i giurati dell'ultimo dibattimento, servizio che talvolta si protrae per mesi e mesi.

Questa pare che sia la norma che si possa ritenere giusta, in rapporto a quei giurati che devono servire eccezionalmente più lungo tempo. Ed in tal modo non facciamo una disposizione che parrebbe fatta per un dibattimento o due durante l'anno.

Inoltre, se noi stabiliamo un numero determinato di udienze per concedere le indennità maggiori, vi potrà anche essere il sospetto, talvolta, che un procedimento si faccia durare tanto da farlo arrivare a quel numero di udienze che consenta l'indennità.

Se noi stabiliamo la durata del dibattimento a sessanta udienze per dare le sette lire d'indennità ai giurati, si potrà un dibattimento prolungare, con le facili malattie o indisposizioni dei giurati stessi, e con la malinconica compiacenza dei magistrati e degli avvocati al punto da poter godere quelle indennità che altrimenti non si godrebbero.

Forse non si presterebbero sempre a questi piccoli espedienti i magistrati, ma più facilmente i difensori i quali hanno interesse...

APRILE. Si tratta del numero delle udienze.

ALESSIO GIOVANNI. Anche se si tratta del numero delle udienze, per malattie o indisposizioni dei giurati, si possono fare delle udienze che non siano utili. Se invece di sei o sette ore di udienza, si fanno udienze che durano due ore, se ne accresce il numero.

Ripeto, anche portando, come si fa, alla fine della quindicina il processo più lungo, se i giurati devono prestare un servizio maggiore di quello ordinario di quindici giorni, abbiano l'indennità di sette lire, qualunque sia il numero di giorni di durata del dibattimento.

Una disposizione diversa non si ispirerebbe ad alcuna norma di giustizia per stabilire le udienze, perchè tanto sono cinquanta, come sessanta o quaranta, e non si può nemmeno dire che tale provvedimento elimini qualunque espediente per prolungare il numero delle udienze stesse.

Mi auguro quindi, e ne faccio raccomandazione, che l'onorevole ministro voglia in tal senso accettare di emendare l'articolo primo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turco, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che, per restaurare il prestigio dell'istituto del giuri, sia urgente addivenire ad una selezione più rigorosa e, corrispettivamente, ad un trattamento più dignitoso dei giudici popolari, confida che il Governo vorrà con provvida energia affrettare i relativi provvedimenti ».

TURCO. Il mio ordine del giorno è destinato a non essere nemmeno svolto, direi quasi.

Venire ora qui a discutere l'ampio, lato problema del giuri non è il caso; però a me è parso doveroso, nell'atto in cui si affermava la necessità di migliorare, diciamo così, le condizioni materiali ed economiche del giuri, di porre contemporaneamente l'affermazione della necessità indeclinabile di migliorarne le condizioni morali ed intellettuali.

Quest'ordine del giorno da me modestamente presentato ha quest'unico scopo, perchè credo alla necessità urgente, indeclinabile, che le condizioni morali e intellettuali del giuri siano prontamente modificate. Poichè allo stato in cui è ridotto attualmente il giuri, esso non è soltanto il cir-

colo dei presenti nella sede, ma il circolo dei giurati professionali, i quali provvedono alla scarsità della remunerazione governativa con qualche suppletivo che non è il caso neppure di indicare in questo momento.

Quindi l'onorevole ministro, che si riserva in sede di più ampia riforma della procedura penale, di affrontare e risolvere questo problema, ricordi questo modesto voto che io presento col mio ordine del giorno: avvisare cioè a quei provvedimenti che sono necessari, indispensabili perchè il livello morale e intellettuale dei giurati sia elevato, e perchè sia del resto anche proporzionato all'incremento intellettuale della vita moderna.

Io piuttosto dirò una parola in ordine, all'attuale disegno di legge, che, modesto come è nei suoi effetti, pure rappresenta un'affermazione di giustizia. E francamente dichiaro che avrei preferito il sistema proposto dal Governo a quello proposto dalla Commissione.

Non trovo che il metodo di prefissare un numero di udienze sia utile, sia confacente. Non fosse altro per quella che l'onorevole Giovanni Alessio chiamava malinconica considerazione, di un possibile sforzo cioè da parte degli interessati a prolungare oltre il limite determinato la durata dei dibattimenti: siamo uomini e non dobbiamo pensare che alcunchè di umano sia estraneo a noi come uomini e quindi nemmeno a coloro che sono giurati.

Quindi credo che il sistema adottato dal ministro proponente sia più adatto, più idoneo ed anche un poco più dignitoso. Poichè quello di voler scaricare dal Governo in genere tutte le responsabilità è concetto apparentemente, ma non sostanzialmente, democratico: il Governo, per la sua dignità e la sua responsabilità, deve avere una certa latitudine di azione.

Ora può avvenire, onorevole ministro, che in certi momenti, in certi luoghi, il prolungarsi di un dibattimento non sia così grave nelle sue conseguenze materiali per quei disgraziati che sono capitati nei giurati come in altri luoghi o in altri tempi può essere.

È dunque un criterio di condizioni relative che il disegno di legge ministeriale deferiva prima alle autorità locali e poi al ministro.

Il voler prestabilire un dato numero di giorni non è dignitoso, e non si può adat-

tare alle esigenze sempre mutevoli, sempre varie delle contingenze di tempo e di luogo. Quindi io pregherei l'onorevole relatore di non voler insistere nella proposta adottata e di voler accettare il disegno di legge come è presentato dal ministro.

Mi auguro poi che si voglia dare a questo disegno di legge il significato di un primo passo per la risoluzione del problema dei giurati, che merita davvero la considerazione degli studiosi ed i provvedimenti del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

GRIPPO. Farò poche osservazioni, le quali mi sono state ispirate principalmente da una considerazione che fa l'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio. Egli dice che è deplorabile vedere come l'ufficio di giurato non solo non sia più esercitato con l'entusiasmo dei primi tempi, ma si cerchi di evitarlo come un grave peso.

A mio modo di vedere la causa principale, se non unica, di questo gravissimo inconveniente, è la consuetudine deplorabile di prolungare enormemente i dibattimenti.

Quando un dibattimento dura un mese, due mesi, tre mesi, come volete che un cittadino professionista o comunque occupato possa fare il giurato? (*Approvazioni*).

Quando si tratti di un impiegato dello Stato, può essere per lui anche una divagazione, perchè egli continua a percepire lo stipendio, va a fare il giurato a mezzogiorno invece di andare all'ufficio alle nove; ma quando si tratta di un professionista, di un agricoltore, di un industriale, il danno per loro diventa grave, perchè essi vengono tolti completamente alle loro occupazioni.

Il prolungarsi dei dibattimenti in Italia è diventato uno scandalo; (*Approvazioni*) in Inghilterra, in Francia, in Belgio, in America, qualunque processo, anche gravissimo, anche di assassinio, si liquida in quattro o cinque giorni. (*Approvazioni*).

È non è esatto che la colpa di questo prolungamento sia degli avvocati e della loro vanità di discussione, che pure è deplorabile, ma la colpa è anche, mi duole il dirlo, di chi dirige i dibattimenti, dei rappresentanti il pubblico ministero, e di altre circostanze delle quali parleremo...

APRILE. E della procedura...

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Principalmente.

GRIPPO. ...perchè quando si vedono dibattimenti nei quali gli interrogatori e gli atti di confronto richiedono mesi intieri, è lecito domandare dove si voglia arrivare! (*Bene!*)

Sono convinto che a molti inconvenienti provvederà il nuovo codice di procedura penale alla cui collaborazione ho partecipato insieme con l'onorevole ministro, sotto la guida di quel sommo e venerato maestro che è il professore Pessina; sono intimamente convinto che, quando sarà profondamente trasformata la procedura istruttoria ed avremo garantito l'esattezza degli interrogatori e degli altri atti, non avremo più, durante i dibattiti, quelle discussioni incresciose che spesso si verificano, quando gli accusati contrastano la verità dei processi verbali.

Certo io sono più propenso a credere alla fedeltà delle dichiarazioni dei funzionari pubblici e dei magistrati che non a quella degli accusati; ma se per la procedura istruttoria sarà adottata una temperata pubblicità ed il contraddittorio, i dibattimenti potranno procedere più speditamente.

Concludendo, non si può sperare che la parte scelta della cittadinanza voglia assumersi il compito dell'ufficio nobile e grave di giurato se non si provvede, con temperamenti legislativi e con metodi di pratica forense affinché i dibattimenti diventino brevi; perchè se si tratta di un sacrificio di tre, quattro o cinque giorni ogni cittadino sentirà di poterlo fare, mentre non sente oggi di sacrificarsi per mesi e mesi.

Quanto al merito del disegno di legge, io pregherei i colleghi, che hanno fatto osservazioni, di non insistervi. Sia col metodo del Ministero, che riservava a sé una certa libertà circa la concessione della indennità, sia col metodo di prefiggere un termine, inconvenienti possono sempre verificarsi. Ma sventuratamente stiamo nella vita pratica! Se un ministro dovrà provvedere, volta per volta con decreti, avremo una serie di molestie, di querimonie, e forse anche di deplorevoli accuse di favoritismo contro il presidente della Corte, e contro il procuratore generale, che dovrà fare le proposte.

Onde io sarei d'avviso che il meglio sarebbe accettare il progetto modificato della Commissione, e di non insistere sul ritorno al progetto ministeriale.

Credo di non dover più abusare del vostro tempo, onorevoli colleghi, perchè la questione dei giurati è di quelle, che si potranno coordinare al nuovo procedimento pe-

nale, e che avremo tempo di discutere con larghezza quando il disegno di legge verrà alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

MEZZANOTTE. Non avrei chiesto di parlare se il progetto, presentato dal ministro, fosse stato pienamente accolto dalla Commissione. Ma la Commissione vi ha portato una modificazione, che credo non sia nei voti di tutti.

Ora io vorrei fare formale preghiera di ridurre alquanto il termine, perchè mi sembra che il termine di sessanta giorni sia troppo lungo. Raccomando pure all'onorevole ministro di tener presente nel nuovo disegno di legge la necessità di riformare la giuria, che a me pare oggi non funzioni molto bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari.

CANEVARI. Credo di non dover spendere parole per giustificare questo disegno di legge, che si giustifica pienamente da sé. Mi permetto soltanto di rilevare un'affermazione, che è stata scritta nella relazione della Giunta generale del bilancio. Si legge in essa: « indubbiamente è da tutti riconosciuto come il nobilissimo ufficio di giurato non sia dai cittadini più esercitato con quell'entusiasmo, che nei primi anni di tale istituzione si manifestava ».

Me lo permetta l'onorevole relatore, ma io sono uno di quelli, che non consentono in questo apprezzamento; perchè credo che l'ufficio altissimo di giurato sia esercitato oggi con lo stesso entusiasmo di prima, (*Oh! oh! — Commenti*) anzi con entusiasmo maggiore; perchè una volta era necessario applicare multe in larga dose, perchè i giurati scappavano, e oggi le multe non si applicano più.

Una voce. E i giurati scappano lo stesso!

CANEVARI. Quindi non è questa la ragione, per la quale è giustificato il disegno di legge. Esso si giustifica col fatto, che vi sono casi eccezionali di dibattimenti di lunghissima durata, e che non è giusto non è equo di prendere i cittadini, allontanarli per mesi e mesi dalle famiglie e dalle occupazioni, espropriare, per così dire, la loro attività, la loro energia, la loro intelligenza, senza indennizzarli del gravissimo danno, che loro si reca. Trovo quindi giusto il pensiero del Governo e do lode al ministro che ha voluto risolvere la questione.

Ma è necessario ricordare, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge, che già

tante volte era stato promesso, è stato presentato alla Camera anche in contemplazione di casi palpitanti di attualità, perdonatemi l'espressione.

Vedo l'amico onorevole Aprile dai bollenti spiriti già armato per scendere in campo contro questo progetto per la considerazione che il Governo lo abbia presentato, avendo anche di mira i processi in corso. Niente di strano; vi sono in corso processi gravissimi, che hanno già durato parecchi mesi e che minacciano di durarne altri, e per i quali è giusto che la legge attuale trovi applicazione. Ora è proprio su questo punto, che io richiamo l'attenzione della Camera e del Governo, pregandoli di accettare e di introdurre nella legge una disposizione che credo assolutamente giusta, e che ho tradotto in un emendamento all'articolo 2.

La legge stabilisce all'articolo 2 che « il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge con effetto dall'esercizio 1911-12, tenendo conto delle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso ».

Ora a me questo non sembra giusto. Non sembra giusto che, mentre le disposizioni benefiche della legge si vogliono e si debbono applicare ai processi in corso, si lasci completamente da parte e si trascuri quel tempo più o meno lungo anteriore al 1° luglio durante il quale i giurati hanno prestato l'opera loro, facendo dei sacrifici indescrivibili.

Se voi ritenete giusto di indennizzare i giurati, e provvedere a questa lacuna della legge, è necessario che provvediate completamente a riparare il danno. Perché un danno subito ieri si ripercuote su quello di oggi.

I giurati che sottratti al loro lavoro già da mesi e mesi hanno dovuto lottare colle esigenze della vita, sentono per questo stato di cose aumentare anche oggi la loro preoccupazione e diminuire quella serenità di spirito che è necessaria per disimpegnare degnamente l'altissimo ufficio a cui sono chiamati. È necessario togliere questa preoccupazione, e renderli tranquilli e sereni.

Io credo che il pensiero del Governo e del ministro proponente del disegno di legge fosse appunto questo, che cioè applicando la legge ai processi in corso, si dovesse tener conto anche delle udienze che si sono tenute fino al giorno d'oggi.

Ma il testo della Commissione taglia netto ogni questione, e dice chiaramente che

soltanto dal primo luglio deve la nuova indennità essere corrisposta.

Ora appunto perciò io ho presentato un emendamento, che mira precisamente ad estendere la disposizione della legge, ai dibattimenti in corso, tenuto anche conto delle udienze che si sono svolte fino ad oggi.

Con questo emendamento io credo che si possa fare opera di vera giustizia; poiché non sarebbe giusto di lasciare senza un corrispondente indennizzo il danno già sofferto, proprio al momento in cui il Governo e il Parlamento riconoscono, che a questo deplorabile stato di cose, è necessario provvedere.

Spero dunque che Governo e Commissione, vorranno aderire alla mia richiesta, accettando l'emendamento proposto od un altro qualsiasi, che pur diverso nella forma miri all'identico intento.

Attendo in proposito le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Aprile ha facoltà di parlare.

APRILE. Permetterò la Camera di dire poche parole a chi è abituato di non dirne che raramente e solamente quando una tesi ha avuto il tempo di conoscere e meditare.

Quando il disegno di legge, presentato dall'onorevole guardasigilli, è venuto davanti alla Giunta generale del bilancio subito si prospettarono tre questioni: prima quella della lunghezza dei dibattimenti. Ed in questa si fu tutti d'accordo nel deplorarla, ma allo stato della nostra legislazione e per le abitudini da noi invalse, nessuno poteva trovar modo pratico ed efficace di porre riparo. In ogni modo mai in occasione di una leggina come la presente che si propone scopi e limiti ben più modesti.

La seconda questione fu quella riguardante la indennità da darsi ai giurati e la sua misura.

La Giunta generale del bilancio fu concorde nel ritenere che, come si va elevando il costo della vita, come aumentano i salari e le retribuzioni, così era naturale e necessario che anche le spese per la giustizia dovessero crescere e i giudici popolari dovessero essere meglio pagati dal momento che il nostro paese (a differenza di moltissimi altri stranieri) aveva ammesso il principio della indennità ai giurati. (*Interruzioni*). Sta bene, ma nella grandissima maggioranza dei paesi civili la funzione del giurato non è pagata.

Fu quindi concordemente riconosciuta l'urgenza di un provvedimento d'indole generale che non pareva a molti potersi più oltre ritardare, trattandosi di cosa che aveva attinenza alla più alta e delicata funzione dello Stato, quale è quella dell'amministrazione della giustizia.

La portata finanziaria della legge però si allargava di molto e... (*Interruzioni del deputato Cosentini*)... Se lei fosse stato ad ascoltarmi non mi avrebbe interrotto.

Le conseguenze finanziarie però di una legge che avesse in modo generale e permanente aumentata, senza limite di udienze, l'indennità ai giurati, parvero gravi e l'onorevole guardasigilli col quale avemmo l'onore di discutere in seno alla Sottogiunta, pur convenendo nelle nostre idee, ci fece giustamente osservare che aumentando con un provvedimento assoluto la retribuzione giornaliera dei giurati, si doveva, con lo stesso provvedimento, aumentare la retribuzione dei periti e dei testimoni, onde si andava ad una incognita finanziaria della quale momentaneamente non credeva di potere assumere la responsabilità, quantunque dava affidamenti che con la prossima riforma della procedura penale sarebbe scomparso lo sconcio di dibattimenti che non trovano riscontro nella storia giudiziaria dei paesi civili, e si sarebbe contemporaneamente provveduto ad una più equa misura di pagamenti alle spese di giustizia.

Queste dichiarazioni del guardasigilli indussero la Giunta a desistere dal suo proposito e ad accettare la legge quale essa sostanzialmente è: un provvedimento cioè d'indole del tutto transitoria per soli giurati, fino all'approvazione del nuovo codice e per dibattimenti di eccezionale lunga durata.

Ma pure accettando questo punto di vista del Ministero, la Giunta resistè alle proposte speciali della legge in virtù delle quali si dava al potere esecutivo, al ministro e al Consiglio dei ministri modo e diritto di dare una valutazione speciale ai dibattimenti pagando anche con criteri propri insindacabili diversamente i giudici popolari secondo quella valutazione precedente.

Ciò sarebbe stato un pericoloso intervento della politica nell'Amministrazione, una deplorabile confusione di poteri che avrebbe reso più sospetti i giudizi popolari più importanti, alienando ogni confidenza dei cittadini nella giustizia del proprio paese.

Ecco perchè, onorevole Turco, la Giunta

del bilancio modificò il progetto del ministro col suo lodevole assentimento. È giusto che i ministri assumano responsabilità, onorevole Turco, ma è illiberale che usurpino funzioni attribuite sovranamente ad altri poteri dello Stato. Ed evidentemente l'intervento del Consiglio dei ministri, per aumentare o diminuire la diaria dei giurati, parve alla Giunta generale del bilancio un modo sospetto e illegittimo di intervenire nei dibattimenti potendo parere che il potere esecutivo intervenisse anche indirettamente nella formazione del giudizio definitivo.

Senonchè resta ancora un'altra questione ad esaminare, che è sfuggita agli oratori che hanno parlato finora.

Resta ad esaminare se è lecito che il potere legislativo intervenga anche per la retribuzione da assegnare ai giudici popolari nei dibattimenti in corso. Le stesse ragioni che vietano una simile azione al potere esecutivo, la vietano al potere legislativo. Si costituisce un pericoloso precedente se si riconosce al Parlamento il diritto di modificare o anche soltanto d'influire sull'andamento dei giudizi.

La legge va in vigore e regola diversamente i rapporti umani solo dal momento in cui essa è sanzionata e promulgata. Modificare una parte qualunque dell'ordinamento giudiziario nel momento in cui un procedimento è iniziato ed in mira anzi soltanto di un procedimento che si sta svolgendo, è un perversimento della coscienza giuridica ed è scuotere tutto l'edificio giudiziario.

I precedenti s'invocano con apparenza di ragione quando le passioni politiche soffiano a danno della giustizia. Talune forme sono garanzia di sostanza e di libertà. Ciò che si fa oggi solo per aumentare la diaria, si può fare domani per dare titoli o pensioni. E allora? Esempi di leggi fatte per procedimenti in corso io trovo raramente nella storia dei paesi civili — li trovo per qualche clamoroso processo politico — nella Francia, ad esempio, nella prima metà del secolo scorso. Ed è perciò, onorevole Turco, che noi dobbiamo — ora che non si tratta di processi politici — ora che si tratta soltanto e per ragione di equità sociale di aumentare la diaria a cittadini che compiono un faticoso dovere — difenderci da queste pericolose tentazioni e dobbiamo mostrare questo rispetto assoluto dei principî generali. È perciò che io prego la Camera di voler mostrare che non fa una legge per un

procedimento in corso. Sarebbe la prima volta che ciò avviene in Italia ed abbasserebbe la dignità dello Stato.

Sia la legge quello che deve essere: una disposizione d'indole generale che avrà effetto come ogni altra legge dopo la sua promulgazione, solo allora costituendo essa la nuova base e il nuovo rapporto giuridico.

Perciò abbiamo soppresso gli articoli 2 e 3 nella Giunta.

Perciò io prego la Camera, nell'articolo 2 della Commissione di arrestarsi alle parole: « con effetto dall'esercizio 1911-12 ».

Pareva che con ciò fosse data larga facoltà al Governo, e fossero compresi anche questi casi eccezionali dei dibattiti cui alludiamo e di cui non vogliamo parlare, per non costituire il precedente pericoloso di ammettere che il Parlamento possa, comunque, intervenire a modificare una qualsiasi modalità nella quale svolgesi un dibattimento giudiziario già iniziato sotto l'impero di altre disposizioni.

Signori, noi creiamo dei precedenti che possono essere invocati in altre occasioni; e noi tutti, nell'interesse della libertà e della giustizia, abbiamo il dovere di tenere rigorosamente distinti i poteri e di non fare intervenire il potere legislativo in un momento in cui giudica l'autorità giudiziaria, come di non fare intervenire l'autorità giudiziaria nei fatti che riguardano l'autorità legislativa.

Io ho esposto i dubbi che hanno preoccupato la Giunta del bilancio, e prego la Camera di fermarsi a guardare questioni fondamentali come quelle della divisione dei poteri, che sono veri cardini di libertà. Non preoccupiamoci di processi in corso, ma ispiriamo la legge a ragioni di ordine generale. Si elevi la diaria dei giurati. Ciò è giusto. Ma è dannoso fare una legge retroattiva per giurati che già prestano servizio. Non facciamo una legge per taluni giurati.

È anche questione di dignità: del resto, faccia la Camera quello che crede; io ho detto ciò che reputavo mio dovere per quel sentimento di responsabilità che ogni deputato deve avere. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lembo.

LEMBO. Questo disegno di legge non si presta ad un'ampia discussione. Ha una portata molto limitata. La relazione, che lo accompagna, dichiara apertamente che si tratta soltanto di un provvedimento in

via transitoria, in attesa della già progettata riforma del Codice di procedura penale.

Restringendo pertanto tutta la discussione nei veri limiti del presente disegno di legge, non si può non plaudire alla proposta di una maggiore indennità giornaliera da concedersi ai giurati.

Le ragioni sono molteplici e s'impongono alla mente e coscienza di tutti. Vana sarebbe una qualsiasi discussione al riguardo.

Il dibattito può sorgere e sorge sulla dizione dell'articolo 1º, sul quale è riposto tutto il fondamento della legge.

L'onorevole Turco preferirebbe la formula adottata dal ministro e non quella suggerita dalla Giunta generale del bilancio ed accettata dal Governo.

Dirò subito il mio pensiero.

La dizione del disegno di legge, così come veniva redatta dal ministro, era troppo vaga, troppo indeterminata, troppo elastica: indubbiamente sarebbe stata causa di gravissimi inconvenienti nella pratica. Lasciava, in sostanza, ogni potere al Presidente.

Nè il guardasigilli, nè il Consiglio dei ministri avrebbero fissata la maggiore o minore durata; ma il presidente della Corte di assise.

La legge veniva a consacrare l'arbitrio ed avrebbe esposto il magistrato a critiche e ad attacchi, spesso ingiustificati, ma sempre gravi nei suoi inevitabili effetti in rapporto alla pubblica opinione.

Il Consiglio dei ministri, onorevole Turco, si sarebbe limitato a sentire il ministro guardasigilli, il quale a sua volta si sarebbe rimesso ad una relazione del presidente della Corte di assise...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La proposta originaria però, parlava di capi di Corte di appello.

LEMBO. Ma scusi, onorevole ministro, Ella dev'essere d'accordo con me...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non discuto; rettifico una circostanza di fatto.

LEMBO. ...che i capi delle Corti di appello non avrebbero fatto che una cosa molto semplice: rimettersi anch'essi ad un rapporto del presidente delle Assise, il quale, forse sì, forse no, si sarebbe degnato di sentire il sostituto procuratore generale, o anche un sostituto procuratore del Re, visto che

ormai ai Circoli di Assise sono destinati — non più come eccezione, ma come regola — i funzionari della regia procura!

Ma non per questo a me pare che la Giunta generale del bilancio abbia trovato una migliore soluzione. Se si cancella l'arbitrio, si ferisce il principio, cui s'ispira la proposta di legge, e si spiana la via ad un nuovo malcontento ed a nuove agitazioni.

La Giunta del bilancio propone che la maggiore diaria sia stabilita per quei dibattimenti, che abbiano una durata superiore a 60 giorni...

CAO-PINNA, *relatore*. Udienze.

LEMBO. ...a 60 udienze. Questo a me pare un errore, perchè, quando il disegno di legge ha riconosciuto la necessità di aumentare e per mutato tenore di vita e per la nobiltà dell'ufficio e per mille altre ovvie ragioni, l'indennità giornaliera da lire 4 a lire 7 ai giurati, ogni principio di logica e di giustizia dovrebbe consigliare ad astrarre dalla durata maggiore o minore di un dibattimento. L'opera del giurato non va valutata alla stregua della maggiore o minore durata del servizio materialmente prestato.

Se si vuol far cosa buona e saggia, non vi è altra via che quella di elevare la diaria giornaliera, senza alcuna restrizione e senza limite di sorta. In tali sensi ho presentato con altri egregi colleghi un emendamento, che dovrebbe essere accettato dal ministro e dalla Giunta.

Si dirà che, così facendo, si viene a scuotere il disegno di legge nella sua entità finanziaria; ma le mezze misure pregiudicano maggiormente, e non risolvono, certe questioni. Io ho già dichiarato che non è lecito sconfinare dai termini, che ne vengono tracciati della proposta di legge in esame. E quindi da questi confini non esorbiterò per fermarmi sul quesito, da altri accennato, se i giurati adempiano con fervore, con fede, con entusiasmo al loro altissimo e delicato mandato. Purtroppo quei colleghi, che questo affermarono in maniera troppo ampia e sicura, per verità mostrarono di non avere molta domestichezza con la pratica forense. Una delle più grandi affezioni per un avvocato di Assise è proprio quel tale diritto di recusazione, che è cagione di noie e di vessazioni per i piati e per le insistenze di questo o di quel giurato, che tutto mette in opera per sottrarsi da un servizio, che considera come una vera iattura! Lasciamo dunque stare quello che può essere una grande idealità o

poesia, ma che non risponde alla dura realtà della vita!

E fidatevi a dar torto a tutti quei cittadini, che debbono essere distratti dalle loro cure quotidiane, dai loro affari, che non ammettono proroga, dalle loro esigenze famigliari per dedicarsi ad un lavoro, pel quale, per giunta, non hanno nè l'abitudine, nè le attitudini mentali!

E la loro situazione è divenuta ormai più penosa, intollerabile, per quel fenomeno, che tutti deplorano e che qui ha stamane lamentato l'onorevole Grippo, al quale mi sia lecito dire che se è vero che le lungaggini dei dibattimenti in gran parte dipendono dai presidenti delle Corti, è altresì vero che da questa responsabilità non vanno esenti anche molti avvocati, che sono tanta parte di quella teatralità, di cui i nostri dibattimenti danno ormai triste spettacolo!

Ma il problema è troppo vasto ed è irto di difficoltà ed auguriamoci che la Camera possa subito occuparsene di proposito!

Conchiudendo, io prego il ministro ed il relatore della Giunta a semplicizzare maggiormente il presente disegno di legge, elevando da lire 4 a lire 7 la diaria giornaliera dei giurati, qualunque sia il tempo del servizio prestato ed indipendentemente dalla durata del dibattimento.

Solo così, onorevole ministro, scongiurerete il malcontento ed eliminerete altre agitazioni. Diversamente, meglio era non farne niente!

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione generale sull'amministrazione finanziaria durante l'esercizio 1909-10.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione della relazione generale sull'amministrazione finanziaria durante l'esercizio 1909-10.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 264 dell'ordinamento giudiziario del 1865 nella parte che riguarda la indennità dovuta ai giurati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Avrei desiderato che questo disegno di legge invece di venire in di-

scussione isolato e abbandonato, dirò così, a se stesso, si fosse discusso insieme col Codice di procedura penale. (*Oh! oh! — Si ride*).

Non è poi un'eresia!

E ne dico le ragioni. Anzitutto il disegno di legge avendo un'applicazione a scartamento ridotto poichè l'indennità si fa dipendere dal numero delle udienze, mi pare non provveda al servizio come si dovrebbe. Se si fosse invece attesa la discussione del Codice di procedura penale, che ora è innanzi al Senato, e spero sia presto presentato qui, col quale si vuol raggiungere il fine di limitare la durata dei dibattimenti, che sono ora diventati uno scandalo permanente, per cui tanto si è protestato e si protesta, di limitare anche il numero dei testimoni, di rendere, in una parola, meno costoso il processo, si sarebbe potuto contemporaneamente provvedere alla indennità dei giurati, senza un soverchio onere di bilancio e in un modo più generale, senza farla cioè dipendere dal numero maggiore o minore delle udienze.

Ma, ad ogni modo, venendo al disegno di legge in discussione, io sono d'accordo con quei colleghi che hanno a buon diritto sostenuto che non si devono fare distinzioni di giorni e di ore e che, una volta riconosciuto il diritto all'indennità, essa deve concedersi qualunque sia la durata del processo.

Così pure il disegno di legge non dovrebbe occuparsi dei processi pendenti, trattandosi di casi particolari a cui la legge non deve aver riguardo.

E così lamento anche da parte del ministro e del Ministero quest'intervento per l'applicazione della legge di cui parla l'articolo 2.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Adesso non c'è più.

CAVAGNARI. È soppresso? Tanto meglio allora.

È bene quindi che si tolga la restrizione della durata, alla quale ho accennato; e mi fermo qui giacchè si vuole approvare subito questa singola modificazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallina.

GALLINA. Le considerazioni d'indole generale che ho udite testè da parecchi colleghi ed i voti da loro espressi mi consigliano a ricondurre questa discussione al suo alveo. In tema così vasto quale è la procedura penale, chi fra i molti competenti non avrebbe un suggerimento da of-

fruire, una proposta da presentare, un desiderio da esprimere?

Per contrario, il tema dell'attuale discussione è assai angusto concernendo poche disposizioni d'indole transitoria colle quali si provvede all'aumento dell'indennità ai giurati in casi affatto eccezionali.

E l'opportunità di tali disposizioni non può revocarsi in dubbio: esse accolgono almeno in parte i voti reiteratamente espressi sia dalle autorità giudiziarie superiori, sia dalle rappresentanze del foro, sia ancora da numerosi oratori dei due rami del Parlamento durante l'esame dei bilanci annuali.

Aggiungerò che l'opportunità di tali disposizioni appare evidentissima quando si ricordi lo spettacolo che diedero nello scorso anno i giurati milanesi, i quali, non appena sorteggiati per giudicare in una gravissima causa, fecero leggere dal loro capo in udienza un ordine del giorno diretto ad aumentare la loro indennità!

Io concordo col pensiero che ha mosso l'onorevole ministro: se attualmente le condizioni del tesoro non permettono l'aumento della tariffa in ogni caso, facciamo che si provveda ora in via transitoria ai casi eccezionali.

E per determinare quando ricorrano i casi eccezionali che danno luogo all'aumento della tariffa, preferirei si indicasse il numero delle udienze effettive e non dei giorni trascorsi. La legge nostra vieta che nei giudizi penali il rinvio delle cause nei dieci giorni si ripeta; nullameno la Corte suprema ha distrutto l'efficacia del divieto non inficiando di nullità i dibattimenti nei quali si fecero parecchi rinvii nei dieci giorni...

Di conseguenza i dibattimenti, con ripetuti rinvii nei dieci giorni, potrebbero aver la durata di novanta giorni, mentre le udienze effettivamente tenute potrebbero non eccedere le sessanta...

PASQUALINO-VASSALLO. Si tratta d'indennità, non di stipendio. Come vive questa gente?

LEMBO. Si sospende il dibattimento per due giorni. Non devono vivere in quei giorni?

GALLINA. Se si sospendono i dibattimenti, supponiamo, per tre volte, i giurati hanno tempo di tornare alle loro case e anche col criterio dell'indennità e non dello stipendio, credo di essere nel vero mantenendo il mio apprezzamento.

Mi permettano i colleghi di fare un'altra osservazione.

Nei processi assegnati per ogni quindicina d'Assise il processo di maggiore durata è quasi sempre fissato per l'ultimo.

Se i giurati sorteggiati per quest'ultimo prestarono servizio anche in processi precedenti pare equo che si conteggino anche le udienze di questi precedenti processi nel numero necessario a fruire della indennità contemplata nel presente disegno di legge. (*Bene!*)

L'onorevole Aprile, facendosi eco delle opinioni espresse in seno alla Giunta generale del bilancio, disse pericoloso l'abbandonare al potere esecutivo la determinazione dei casi eccezionali suscettibili di maggiore indennità pei giurati.

E in tale opinione piace di consentire.

L'onorevole Lembo espresse l'avviso di non lasciare ai capi della Corte d'appello il diritto di determinare quando ricorrano i casi di dibattimenti di eccezionale durata, ed espresse pure l'avviso di non fissare nel presente disegno di legge il termine necessario perchè tale durata si verifichi.

Io credo fermamente che sia compito dell'Assemblea legislativa il determinare la durata dei processi che entrano nell'ambito dei casi eccezionali.

Solo intendo di far osservare che il termine di sessanta giorni contenuto nel testo della Commissione appare eccessivo.

I casi di procedimenti d'assise che si prolunghino al di là di sessanta udienze sono casi rarissimi ed eccezionalissimi.

Ben si può affermare che di questi casi eccezionalissimi se ne verificheranno uno o due ogni lustro, sicchè gli inconvenienti gravi che ora si deplorano dovrebbero essere deplorati anche in avvenire malgrado la presente legge.

E non si potrebbe allontanare il sospetto che il Parlamento abbia largito ai giurati un aumento d'indennità limitandolo poi in modo che non fosse quasi mai applicabile.

Faccio quindi all'onorevole ministro una calda preghiera perchè col suo consenso il termine di 60 giorni venga sensibilmente abbreviato e ridotto alla metà.

E se l'onorevole ministro accoglierà questa mia preghiera, io approverò di buon grado questo disegno di legge che credo giovi al bene supremo della retta amministrazione della giustizia. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PASQUALINO-VASSALLO. Non sono favorevole a questo disegno di legge neppure dopo gli emendamenti della Giunta del bilancio. Quale è il motivo per cui questo disegno di legge venne presentato? Non posso nè debbo ammettere che sia stato il

dibattimento di Viterbo che lo abbia suggerito benchè, nell'articolo 3 dell'onorevole ministro, soppresso dalla Giunta e, in qualche modo, compenetrato nell'articolo due del testo concordato, sia contenuta una disposizione...

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non c'è quello solo di processo in corso.

PASQUALINO-VASSALLO. Non conosco altri processi che abbiano durato o possano durare tanto quanto quello di Viterbo. Ad ogni modo, poichè l'onorevole ministro dice che non si è riferito esplicitamente a quel processo, mi tengo pago della sua dichiarazione.

Ma la ragione vera, fondamentale per la quale l'onorevole ministro ha presentato questo disegno di legge, è fatta palese nella relazione ministeriale ed in quella della Giunta del bilancio, la quale dice:

« La diaria che oggi la legge concede in lire quattro giornaliere al cittadino chiamato pel servizio di giurato fuori della sua abituale residenza, allontanato dai suoi affari, dalle sue occupazioni, dalla famiglia, è somma assolutamente irrisoria, insufficiente quasi a provvedere un decente alloggio, ecc. »

Dunque il Ministero e la Giunta generale del bilancio cominciano dal confessare che coi presenti ordinamenti fiscali le lire quattro che la legge dà al giurato non servono neppure ad indennizzarlo delle spese di alloggio che egli è tenuto a sopportare. Ora io non intendo come l'insufficienza di questa, che non è affatto una retribuzione, ma soltanto un'indennità di spese, possa essere commisurata alla durata del dibattimento.

Se il Ministero e la Giunta del bilancio hanno riconosciuto che le lire quattro, che ora si pagano, sono una somma irrisoria, questa irrisorietà tanto vale se il dibattimento dura meno di sessanta giorni come se dura di più.

Ci sono qui moltissimi colleghi i quali esercitano il magistero penale, ed essendo a contatto quotidiano con la realtà sono meglio di ogni altro in condizione di conoscere perchè l'ufficio di giurato non solo non è esercitato con entusiasmo, ma neppure desiderato. E questa è anche la ragione per cui molto spesso coloro che possono sottraggono volentieri a questo penoso ufficio.

Ora se questo disegno di legge, indipendentemente dalla riforma del codice di procedura penale, con la quale non ha alcuna

relazione, perchè non vuole mutare gli istituti processuali esistenti, se questo disegno di legge ha lo scopo di ovviare al gravissimo inconveniente che i migliori, i buoni si sottraggano al servizio di giurato, perchè non sono remunerati sufficientemente, io credo che si debba provvedere a migliorare le condizioni di questo servizio nel senso di assegnare l'aumentata indennità di lire sette a tutti i giurati in tutte le cause, ad evitare che questo disegno, quando venisse tradotto in legge, incoraggi e stimoli i giurati ed anche gli avvocati a prolungare oltre il necessario la durata dei dibattimenti.

È scandaloso, è stato detto qui e non per la prima volta, che i dibattimenti nel nostro paese debbano durare così a lungo. Ora voi create una legge la quale li farà durare assai più lungamente che per l'addietro. La verità è che conviene assegnare a tutti i giurati in qualunque causa, duri poco o duri molto, un'indennità la quale non sia irrisoria come la presente.

Ed in questo senso ho presentato all'articolo 1º un emendamento nel quale a suo tempo insisterò, senza svolgerlo, perchè mi pare di averlo sufficientemente svolto già.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Consentitemi poche parole, onorevoli colleghi, su questo disegno di legge.

Io credo che la migliore giustificazione della sua presentazione e dei suoi termini consista non tanto nella urgenza quanto nella sua essenziale provvisorietà.

Se il progetto fosse destinato a regolare in modo definitivo questa questione, certo molti degli appunti fatti al medesimo sarebbero fondati. Imperocchè non è possibile dissimularsi che il titolo ad un compenso qualunque nei giurati sta nella funzione pubblica che essi esercitano. Questa funzione è retribuita in tutti gli alti gradi della gerarchia dei pubblici funzionari, non vi sarebbe nessuna ragione perchè non dovesse essere retribuita nei giurati. La questione di per se stessa semplice, ha un addentellato di ordine finanziario; chè se si potesse prescindere dalle difficoltà finanziarie, la questione sarebbe finita e dovrebbe risponderci: i giurati esercitano un ufficio pubblico, quindi vanno retribuiti come tutti gli altri funzionari pubblici che esercitano un ufficio simile.

Ma pare che siano sorte difficoltà di ordine finanziario per la presentazione del disegno di legge definitivo. Ed allora *quid agendum?* Veramente la difficoltà è sorta

nell'aver determinato che il corrispettivo debba essere dato dopo i sessanta giorni, perchè se il titolo vi è, è identico per tutti, e la ragione per aumentare la retribuzione può essere anche per un dibattito che duri sette o otto o dieci giorni. Ed allora qui è da rispondere quello che risponderà probabilmente il guardasigilli: la soluzione è una soluzione provvisoria, determinata da ragioni di urgenza, e quando si penserà ad una soluzione definitiva di questa questione o nel codice nuovo di procedura penale o altrimenti, allora si commisureranno le soluzioni in modo più corrispondente all'efficienza dei servizi prestati.

Ma io non vorrei poi che nascesse un equivoco sulla questione della soppressione di qualsiasi termine. Che cosa s'intende dire qui? Se si tratta di approvare semplicemente e puramente l'indennità, allora affrontiamo la questione generale. E qui ragioni di ordine finanziario si oppongono a questa proposta.

Se invece si viene all'altra questione che l'onorevole ministro, secondo i casi, applicherà o no l'indennità, secondo un dato termine; allora il rimedio mi sembra peggiore del male; in quanto che allora gli attentati alla libertà dei giurati si rinnoverebbero più di frequente e in ogni dibattito.

A me corre l'obbligo di rilevare una asserzione, poco fondata in linea di fatto, dell'onorevole Aprile, cioè a dire che questo disegno di legge sia stato presentato per un dato processo in corso. Ciò non è possibile perchè da tutte le parti d'Italia sono state levate lagnanze a questo riguardo ed io ho fatto le più vive insistenze all'onorevole ministro guardasigilli per ciò che riguarda Sassari dove si sono avute violente dimostrazioni e minacce di sciopero da parte di avvocati e di cittadini di quella provincia.

La verità è questa, che il fondamento di equità di questo disegno di legge non si può discutere. Si potrà discutere sulla convenienza, sulla opportunità del gravame finanziario di questo disegno di legge; ma sulla necessità di provvedere a questo inconveniente non credo vi possano essere opposizioni.

Quindi voterò volentieri qualsiasi emendamento piacesse all'onorevole ministro, nella sua equità, di accogliere. E se nessuno ne accogliesse voterei questo disegno di legge con tranquilla coscienza.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli colleghi, consentitemi brevi parole su questo disegno di legge, che, a mio giudizio, non meritava l'altissimo onore di una così larga ed importante discussione; ciò che è una prova di più che tutti gli argomenti riguardanti la giustizia non possono non appassionare il Parlamento.

Molte cose importanti si sono dette a proposito degli inconvenienti gravi che si verificano nei dibattimenti alle Assise col regime ora in vigore; inconvenienti che io stesso ho riconosciuti veri, fondati, e tali da richiedere provvedimenti solleciti.

Ed appunto per rimuovere così gravi inconvenienti, i quali spesso diventano veri e propri scandali, ho presentato il disegno di legge per il nuovo Codice di procedura penale, dopo il lavoro coscienzioso di una Commissione composta di dotti giuristi. Col nuovo ordinamento delle istruttorie e dei dibattimenti (e dico delle istruttorie e dei dibattimenti che sono così intimamente legati tra loro) si provvede in modo largo e completo alla risoluzione del problema più urgente della giustizia in Italia.

All'onorevole Cavagnari che ha sollecitato la presentazione di questo disegno di legge, non solo dirò che esso è già dinanzi al Senato, ma potrò aggiungere che quell'Ufficio centrale ne ha già compiuto l'esame e nominato il relatore.

La relazione sarà pronta per la ripresa dei lavori parlamentari: onde mi auguro che, prima che finisca l'anno, il Senato potrà deliberare. Come vede l'onorevole Cavagnari, si è già a buon punto per questa importante riforma.

Colle disposizioni contenute nel nuovo codice riguardanti le istruttorie, le perizie, i testimoni ecc., i dibattimenti saranno semplificati, e la loro durata ridotta a più normali proporzioni; e oso affermare che i processi, la cui durata è protratta per un lungo periodo di mesi, non saranno più possibili.

Ora di fronte alle insistenti premure che, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, si rinnovano costantemente in tutte le discussioni del bilancio di grazia e giustizia, per regolare un po' meglio le condizioni dei giurati in questi lunghi processi era necessario adottare delle misure legislative, le quali però non potevano avere carattere organico e definitivo in attesa del nuovo Co-

dice. Da ciò è derivato il disegno di legge che oggi si discute, che provvede in modo transitorio fino all'approvazione del Codice.

Queste dichiarazioni feci già alla Giunta generale del bilancio, e il relatore le ha riassunte chiaramente.

Ridotto il disegno di legge in questi confini, non poteva esso risolvere la questione dello aumento della indennità ai giurati per tutti i dibattimenti, anche perchè essa avrebbe prodotto un grave aumento nelle spese di giustizia, al quale non avrebbe consentito il ministro del tesoro; onde, nella alternativa di non fare nulla, o di provvedere agli inconvenienti più gravi, la scelta non era dubbia.

Voci. Meglio non fare nulla.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. No, sarebbe stato un errore non riparare a bisogni urgenti. Se qualcuno di coloro che preferiscono di non far nulla avesse la responsabilità dell'amministrazione della giustizia, direbbe senza dubbio cosa diversa. (*È vero!*) È buona opera di governo di provvedere alle necessità che vanno manifestandosi; e, se non è ora possibile una soluzione definitiva, è bene intanto di diminuire, secondo che si vanno manifestando, gli inconvenienti.

Il problema di regolare più equamente l'indennità dei giurati nei processi di più lunga durata, si imponeva alle risoluzioni del Governo. Il giurato certamente compie un debito civile; ma la società non può pretendere che, senza una indennità conveniente, il cittadino sia sottratto, oltre un termine prevedibile, alle sue occupazioni e ai suoi interessi per il pubblico servizio. Quindi una misura più equa, quando i dibattimenti si prolungano eccezionalmente, mi parve legittima e di evidente necessità. Nella proposta originaria non fu perciò stabilito un termine e si adoperò la formula: « nei dibattimenti di lunga durata potrà esser corrisposta ecc. ».

Questa formula naturalmente richiedeva opportune garanzie, per evitare che si tramodasse in concessioni inopportune, o che queste concessioni si facessero con criteri assolutamente arbitrari.

Venne da ciò l'articolo secondo, per il quale, nei dibattimenti di lunga durata, sulla proposta dei capi delle Corti di appello, il ministro guardasigilli avrebbe chiesto l'autorizzazione del Consiglio dei ministri per la spesa relativa.

Questo dico per spiegare alla Camera il concetto al quale si ispirò la proposta ori-

ginaria; ma debbo aggiungere che aderii volentieri alla modificazione suggerita dalla Giunta generale del bilancio, che ritenne opportuna la indicazione di un periodo determinato, escludendo l'intervento del Consiglio dei ministri.

Non ebbi, ripeto, nessuna difficoltà ad aderire a questo concetto, che, in una forma diversa, rispondeva egualmente agli scopi che la legge si proponeva di raggiungere.

Così l'articolo 1° fu modificato, indicando come termine per la concessione della indennità i dibattimenti la cui durata va oltre sessanta udienze,

Data ragione alla Camera del perchè si sia fissato questo termine, che vale a indicare la eccezionalità dei casi ai quali la legge vuole provvedere, dichiaro di non potere accettare che l'aumento della indennità si estenda a tutti i dibattimenti, senza limitazione di udienze. Un mutamento radicale dello stato di cose attuale deve essere riservato a studi maggiori, e non può trovare posto in questo disegno di legge.

Si è detto, a proposito dell'articolo 2, che questo disegno di legge mira a provvedere soltanto ad un processo che è pendente. Ciò non è esatto: sono diversi i processi i quali si trovano in queste condizioni; e l'onorevole Pala lo ha confermato. Il bisogno quindi di regolare la condizione dei giurati, che richiede in questi casi un trattamento più equo, si impone. E ciò giustifica la presentazione del presente disegno di legge.

Prego quindi la Camera di accogliere il disegno di legge così come è stato proposto. *(Benissimo!)*

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Canepa ed altri hanno chiesto la chiusura della discussione generale.

Chiedo se la chiusura sia appoggiata da trenta deputati.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata la metto a partito, riservando, s'intende, facoltà di parlare all'onorevole relatore.

(La chiusura è approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAO-PINNA, relatore. Due sole parole: non annoierò lungamente la Camera.

Questo disegno di legge, che fu presentato in veste modesta, come ha accennato l'onorevole ministro, poi è venuto mano mano assumendo maggiore importanza tanto che nella sua discussione hanno preso parte

quasi tutti quelli i quali esercitando professione d'avvocato, naturalmente, sono competenti nella materia e contro i medesimi non avrei certo competenza per rispondere largamente come si potrebbe.

Debbo però chiarire la posizione mia di relatore in questo disegno di legge, poichè nella Giunta generale del bilancio è sorto un fortissimo dibattito circa le disposizioni di questo disegno di legge, che involgeva un principio molto largo in materia giudiziaria.

L'onorevole Aprile, che ringrazio sinceramente, ha prospettato molto chiaramente tutto il dibattito che avvenne nella Giunta su le diverse questioni che vi si agitarono.

Quindi resta a me un compito molto limitato, dopo i discorsi dell'onorevole Aprile e dell'onorevole ministro guardasigilli.

Mi preme però anzitutto di dichiarare all'onorevole Canevari, che fece un appunto sulla questione che ho sollevato nella mia relazione a riguardo dell'entusiasmo che io non credo, come lui, sentano i giurati, appunto al quale ha risposto l'onorevole Lembo e possono rispondere tutti quanti qui sono che partecipano come difensori al foro penale... *(Interruzione del deputato Canevari).* Poichè non avverrebbe, se fosse altrimenti, la tristissima gara di coloro che vogliono essere esonerati dall'ufficio di giurato in modo che rimangono ad esercitarlo soltanto coloro che risiedono sul luogo, e specialmente gl'impiegati delle pubbliche amministrazioni, che non possano sottrarsi.

Dunque lasci andare, onorevole Canevari, l'idea dell'entusiasmo per l'ufficio di giurato, entusiasmo che io credo non senta più nessuno, per l'onere gravissimo che impone l'ufficio, date le condizioni che oggi sono create sia dal costo della vita sia dal disagio in dipendenza dell'abbandono degli affari e della famiglia spesso per lungo termine di tempo.

Come ha già dichiarato il ministro, la modificazione dell'articolo primo e dell'articolo secondo fu fatta d'accordo col Governo, tenendo conto che è una legge di carattere provvisorio, e dirò meglio di carattere transitorio: non si poteva discutere tutta la questione dei giurati, dei giudici popolari in Italia come avrebbe voluto l'onorevole Pasqualino-Vassallo, perchè tutti riconosciamo che sarebbe bene riordinare questo servizio in condizioni migliori, ma, naturalmente, questo è compito di una legge speciale nella quale largamente sia posto il quesito della procedura da seguirsi e sopra-

tutto la questione finanziaria sulla tariffa giudiziaria per giurati, testimoni e periti.

Solamente si deve osservare che non si poteva allargare di molto il concetto della presente legge, perchè portava un onere finanziario gravissimo, che avrebbe dovuto imporre la revisione di tutta la tariffa giudiziaria e l'esame del problema complesso per ridurre le lungaggini dei dibattimenti.

Ora la tariffa giudiziaria tutti sanno che è molto limitata e che quindi, entrando in questo terreno, bisognava che il ministro del tesoro concedesse parecchi milioni.

Dati questi schiarimenti, senza fermarmi a rispondere ai singoli colleghi ai quali ha risposto molto bene l'onorevole ministro, io credo che quel che più interessa sia l'approvazione del disegno di legge e che i colleghi che hanno presentato emendamenti possano fare a meno d'insistere, come io penso, tutti sono persuasi che in via transitoria si ripara con questa legge a gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Articolo primo concordato fra Governo e Commissione:

« Nei dibattimenti davanti alla Corte di assise che durino più di sessanta udienze sarà corrisposta ai giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte, la indennità giornaliera di lire 7 ed ai residenti in detto luogo quella di lire 4, ove essi ne facciano domanda.

« Tale indennità non sarà corrisposta ai giurati residenti nel luogo di convocazione della Corte di assise quante volte siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, o da altre amministrazioni pubbliche ».

A questo articolo l'onorevole Congiu ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo periodo:

Per il servizio nei dibattimenti davanti alla Corte d'assise che duri più di sessanta giorni sarà corrisposta ..; poi come segue.

Onorevole Congiu, ha facoltà di parlare.

CONGIU. Ho presentato quest'emendamento per dar modo di rendere più chiari alcuni concetti che mi pare debbano stati gli informativi del disegno di legge.

L'onorevole ministro sa molto bene e lo sanno tutti i colleghi avvocati quello che succede alle Corti d'assise; quando si hanno dei processi i quali si suppone debbano durare a lungo, il presidente mette nelle prime udienze della quindicina i dibattimenti

che durano uno o due giorni, e nelle ultime quelli che durano più giorni.

La indennità dovrà corrispondersi ai giurati soltanto per questi ultimi dibattimenti oppure per tutto il servizio prestato anche nelle prime udienze? La indennità, come è nel concetto della legge del 1865, è dovuta per il servizio che il giurato presta tanto prendendo parte alle udienze, quanto non prendendovi parte. È perciò che mi sono permesso di presentare l'emendamento appunto per dar modo di chiarire se l'indennità sia dovuta al giurato, sieda egli alle udienze, o non sieda, quando egli raggiunga quel determinato numero di giorni di servizio.

Ho proposto poi che la parola *udienze* venga sostituita con la parola *giorni* appunto perchè effettivamente i giurati prestano servizio non solo presenziando alle udienze, ma rimanendo a disposizione della Corte, ciò che dà diritto precisamente alla indennità.

L'onorevole Gallina ha fatto osservare alla Camera che ciò costituirebbe un inconveniente pericoloso perchè di fronte alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale avrebbe dichiarato che i rinvii a dieci giorni concordati fra le parti possono essere ripetuti e replicati e che quindi si potrebbero avere dei prolungamenti di tempo molto superiore a quelli normali, potrebbero avvenire degli equivoci. E si verificassero pure gli inconvenienti indicati dall'onorevole Gallina, a mia volta mi permetto di osservare che non vi è alcuna disposizione di legge che non possa dar luogo ad inconvenienti e che noi legiferando dobbiamo preoccuparci della generalità dei casi e non dei particolari. Non è giusto dunque che un giurato il quale sieda al dibattimento il sabato, rinviandosi poi il dibattimento al lunedì od al martedì, non debba avere per i giorni di sospensione, l'indennità perchè non è in ragione delle udienze ma in ragione del servizio che egli presta per la Corte d'assise che l'indennità gli è dovuta.

Mi auguro dunque che l'emendamento che ho proposto venga accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione; anche coloro i quali hanno domandato che il termine di 60 udienze venga abbreviato, potranno accettare il mio emendamento perchè con esso senz'altro il numero di 60 udienze viene diminuito.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Attilio Rota, insieme con l'onorevole Giacinto Gallina, ha presentato a questo articolo un emendamento che è il seguente: sostitui-

tuire alle parole « più di sessanta udienze » queste: o più di 30 udienze.

L'onorevole Attilio Rota ha facoltà di parlare.

ROTA ATTILIO. Dico subito che non sono del parere, espresso testè dall'ultimo oratore, in quanto che sostituire la parola « giorni » alla parola « udienze » data la facilità, con cui oggi si rinviano i dibattimenti, facilità che fu rilevata anche dall'onorevole Gallina, vuol dire remunerare un servizio non prestato. Credo perciò che la parola « udienze » sia più corretta e più consona allo scopo, che la parola « giorni ». Però, tenendo conto di quanto si è detto nella discussione generale e delle affermazioni contenute nella relazione, nonché del parere concorde degli oratori, che hanno parlato in discussione generale, da cui è risultato che oggi, senza farsi delle illusioni, si ritiene che l'ufficio di giurato porti con sé un onere gravissimo, è indispensabile che il numero delle udienze sia diminuito. Ma se noi lo manteniamo nel termine di sessanta, come benissimo ha detto l'onorevole Gallina, mentre in diritto sanzioniamo questa remunerazione, di fatto la remunerazione stessa non si avrà mai, perchè i dibattimenti, che durino sessanta udienze, avvengono rarissime volte. Perciò insisto nell'emendamento che mira a ridurre il termine, lasciando inalterata la dizione dell'articolo, da sessanta a trenta udienze. Aggiungo un'altra considerazione.

Ho sentito da un precedente oratore che, se noi abbreviamo troppo questo termine, corriamo pericolo che venga artatamente aumentato il numero delle udienze per poter raggiungere il termine stabilito. A parte la ipotesi, che certo non suona elogio a chi sarebbe la causa di questo prolungamento artefatto di udienze, aggiungo che non dipende dai giurati il prolungare, o no, il numero delle udienze; e perciò mantengo il termine proposto di trenta giorni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

DE NAVA. Non dirò nulla sul progetto, ma mi limiterò a chiedere all'onorevole ministro Guardasigilli e all'onorevole ministro del tesoro, che mi chiariscano alcuni dubbi in riguardo all'articolo primo. Si dice che ai giurati sarà accordata una indennità nei dibattimenti, che durino 60 udienze. Che cosa s'intende dire? Che la indennità cominci a decorrere dalla sessantunesima udienza, o invece che cominci a decorrere dal primo giorno della quindicina? In tal

caso si farebbe male, perchè si darebbe una indennità per giorni, nei quali non si è avuta udienza. Se invece s'intende dire che la indennità comincia dal primo giorno del dibattimento, allora può accadere che il dibattimento sia cominciato nei primi giorni della quindicina, o almeno dopo due o tre giorni: in questi casi si metterebbero i giurati in condizione di disparità di trattamento, perchè fino a quindici giorni debbono esser trattati tutti ugualmente.

Perciò si deve chiarire che cosa s'intende di fare, trattandosi d'un onere finanziario. Se si crede che il fatto di assistere ad un dibattimento, che dura sessanta udienze, dia il diritto di avere l'indennità per tutte le udienze, si determini il giorno, da cui deve cominciare la maggiore indennità, che secondo me dovrebbe essere il primo giorno del dibattimento successivo alla quindicina, a cui il giurato avrebbe dovuto assistere come tutti gli altri. Questa mi pare la più giusta soluzione, e propongo apposito emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di parlare.

PALA. A furia di voler dissipare equivoci, non vorrei che se ne facessero nascere. Intendiamoci bene. Se si vuole restringere il termine delle sessanta udienze, tutte le formule sono buone; ma se si vogliono invocare dubbi sulla interpretazione dell'articolo, dirò che non ne esistono, perchè l'articolo è chiarissimo. Dice che l'indennità deve essere data per i dibattimenti che durano sessanta udienze.

Questa lettera è chiarissima, e in essa non sono compresi nè la quindicina nè i giorni precedenti la quindicina. Se il dibattimento dura sessanta udienze o più si dà l'indennità; se no, no.

Dunque si può dire tutto quello che si vuole, anche che la soluzione non piace; ma non si dica che vi sono equivoci, perchè la legge è chiarissima.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro guardasigilli ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati. Debbo avvertirlo intanto che, oltre all'emendamento dell'onorevole Congiu, già stampato, ne sono stati presentati tre altri. Il primo è dell'onorevole Pasqualino-Vassallo e di altri nove deputati, così concepito:

All'articolo 1 sopprimere le parole: « che durino più di sessanta udienze » e le altre: « ove essi ne facciano domanda ».

L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha già svolto questo emendamento nella discussione generale.

Un secondo emendamento presentato dall'onorevole Giovanni Alessio ed altri deputati, in numero superiore a dieci, consiste nel sostituire al primo comma dell'articolo 1º le seguenti parole: « Ai giurati, che prestino servizio oltre i quindici giorni assegnati alla quindicina sarà corrisposta, pel tempo posteriore, la indennità giornaliera di lire 7 se non residenti nel comune di convocazione della Corte, e di lire 4 se residenti in detto comune ».

PASQUALINO-VASSALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ella ha già svolto il suo emendamento.

PASQUALINO-VASSALLO. La prima parte, ma ho dimenticato di chiarire il senso ed il significato della seconda parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ma è chiarissima: sopprimere anche le parole: « ove ne facciamo domanda ».

PASQUALINO-VASSALLO. Non capisco perchè si debba subordinare...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Perchè è così anche nella legge vigente: questo richiamo è copiato dalla legge attualmente in vigore. In che cosa si sono offesi i giurati riproducendolo?

PASQUALINO-VASSALLO. Si ha l'aria di calcolare sul sentimento di dignità dei giurati! Se vogliono rinunciare, rinunceranno; ma non siano obbligati a chiederlo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ma è così nella legge vigente!

PASQUALINO-VASSALLO. La legge si può modificare, onorevole ministro. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Un terzo emendamento è stato presentato dall'onorevole De Nava:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« L'indennità comincerà a decorrere dopo la prima udienza del dibattimento successiva alla quindicina ».

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Risponderò con poche parole anche perchè l'ora impone la brevità.

Un primo emendamento è quello dell'onorevole Congiu, che propone di sostituire la parola « giorni » alla parola « udienze ».

L'onorevole Congiu ha accennato all'ipotesi che la presidenza delle Assise consenta

dei rinvii, durante i quali il giurato sia obbligato a permanere nel luogo in cui si svolge il dibattimento. Ma l'onorevole Congiu deve anche tenere presenti le osservazioni dell'onorevole Gallina; la facoltà cioè che questi rinvii si prolunghino e si rinnovino nel termine di dieci giorni segnato dal Codice; ciò che può portare a conseguenze assai gravi.

L'onorevole Attilio Rota propone di ridurre il numero delle udienze da sessanta a trenta.

L'onorevole Pasqualino Vassallo propone di sopprimere addirittura l'indicazione delle udienze, e di modificare la legge attualmente in vigore circa la domanda che i giurati debbono fare per ottenere l'indennità.

L'onorevole De Nava fa un'osservazione speciale, alla quale risponderò in ultimo.

Dichiaro di mantenere anzitutto la formula che accenna alle « udienze » e al numero di esse.

Non posso accogliere la proposta dell'onorevole Rota, che le riduce a 30 udienze, e quella dell'onorevole Alessio che la vuole ridotta alla sola quindicina. Gli onorevoli colleghi che hanno fatto queste proposte non tengono conto del concetto al quale il disegno di legge si è ispirato. Esso mira soltanto a provvedere nei dibattimenti di lunga durata, e ridurre di troppo l'indicazione del numero delle udienze significa fare una cosa sostanzialmente diversa. Perciò non posso consentire alle riduzioni proposte. In via conciliativa posso soltanto ammettere che le sessanta udienze proposte si riducano a cinquanta; ma deve rimanere il concetto della eccezionalità del dibattimento; perchè altrimenti la misura proposta sarebbe applicata a troppi processi e il concetto pel quale questo provvedimento eccezionale è stato proposto esulerebbe completamente.

Una osservazione m'incombe di fare all'onorevole Rota il quale notò che si faceva una cosa pericolosa fissando il numero delle udienze a sessanta, perchè ciò avrebbe incoraggiato a prolungare i dibattimenti oltre quel termine.

Rifletta l'onorevole collega, che quanto più si diminuisce il numero delle udienze, tanto più si agevola il prolungamento oltre il termine stabilito. Sarebbe meglio allora che il Parlamento concedesse ai giurati e per tutti i processi, senza tener conto della durata e fin dal primo giorno, un'indennità, piuttosto che offrire loro il mezzo di violare la legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il mini-

stro del tesoro non può consentire a ciò, almeno per il momento!...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quindi una riduzione fatta in questi termini sarebbe pericolosa e dannosa.

Lo stesso è a dire per la proposta dell'onorevole Pasqualino-Vassallo che porterebbe la questione in un campo anche più largo, che non può ora essere accettato mutando radicalmente il sistema attuale.

Resta l'osservazione dell'onorevole De Nava. All'onorevole De Nava dirò che alla sua domanda risponde la legge. L'indennità comincerà per i processi che vanno oltre la cinquantesima udienza da quella in cui il dibattimento s'inizia. Quando si dice che nei dibattimenti che durano cinquanta udienze sarà corrisposta ai giurati un'indennità, evidentemente essa risale all'inizio del dibattimento; e ciò mi pare risponda ad evidenti criteri di equità.

DE NAVA. Il relatore invece mi aveva detto che riteneva che cominciasse dal sessantunesimo giorno. Vede dunque che era opportuno chiarire.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. L'emendamento dell'onorevole Attilio Rota non può essere messo in votazione perchè non è corredato delle dieci firme.

Segue l'emendamento dell'onorevole De Nava che il Governo ha dichiarato di non accettare.

DE NAVA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Pasqualino-Vassallo, non accettato dal Governo. Lo accetta la Commissione?

CAO-PINNA, *relatore*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Allora porrò a partito questo emendamento...

PASQUALINO-VASSALLO. Onorevole Presidente, mi lasci prima dichiarare se lo mantengo o no...

PRESIDENTE. Parli.

Voci. Lo ritiri! lo ritiri!

PASQUALINO-VASSALLO. Mi consenta la Camera di dire poche parole.

Non posso avere l'illusione che, se il mio emendamento fosse posto in votazione, la Camera lo approverebbe, e per questa ragione non vi insisto. Ma devo dire che col disegno di legge il Governo, non risolvendo tutto il problema, getta un seme che sarà fecondo di agitazioni ulteriori (*Rumori*) nel campo dell'amministrazione della giustizia; perchè tutti i giurati che non saranno stati beneficiati da questa legge, vedrà l'onorevole ministro

che si asterranno da ora in poi, assai più di quello che non abbiano fatto per lo addietro, dal fornire il loro ufficio.

Ad ogni modo ritiro il mio emendamento e voterò contro la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio Giovanni insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole ministro, e non ho difficoltà a ritirare l'emendamento. Mi si permetta però una sola osservazione.

Io credo che sia meglio aumentare il numero dei giorni, portandolo a novanta, anzichè stabilire il numero delle udienze a sessanta.

Si tenga conto che un processo può durare sei mesi, senza che vi siano sessanta udienze, mentre si possono avere sessanta udienze in due mesi.

Meglio quindi stabilire novanta giorni, anzichè sessanta udienze.

Ritiro quindi il mio emendamento, ma insisto perchè l'onorevole ministro voglia consentire che si parli di giorni aumentando, se mai, il numero, e non di udienze.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego di ricordare che, come termine conciliativo, ho consentito di ridurre il numero delle udienze da sessanta a cinquanta.

ROTA ATTILIO. Facciamo trenta.

Una voce. Facciamo quaranta. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Con la modificazione presentata dall'onorevole ministro guardasigilli, pongo a partito l'articolo 1º di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

« Nei dibattimenti davanti alla Corte d'assise che durino più di cinquanta udienze sarà corrisposta ai giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte, la indennità giornaliera di lire 7 ed ai residenti in detto luogo quella di lire 4, ove essi ne facciano domanda.

« Tale indennità non sarà corrisposta ai giurati residenti nel luogo di convocazione della Corte d'assise quante volte siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, o da altre amministrazioni pubbliche ».

(È approvato)

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, con effetto dall'esercizio 1911-12, tenendo conto delle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

APRILE. Non voglio parlare, ma soltanto rivolgere una preghiera all'onorevole ministro, perchè ritengo, e credo che riterrà la Camera, che fermandoci al punto in cui l'articolo dice: « con effetto dall'esercizio 1911-12 » non ci può essere ombra di dubbio che, al momento in cui la legge è sanzionata, essa vada applicata anche ai processi in corso. Mi pare quindi che sia inutile il dirlo.

E ciò anche perchè non mi sembra nè opportuno, nè dignitoso che il potere legislativo intervenga nei processi in corso per qualsiasi ragione.

Poichè dunque tutti siamo d'accordo che la legge andrà in vigore al momento in cui sarà sanzionata e terrà conto dei processi in corso, non vi è alcun motivo per dirlo; e quindi spero che il ministro vorrà consentire a togliere dall'articolo le ultime parole, che ho accennate.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha proposto a quest'articolo il seguente emendamento: « Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche ai dibattimenti in corso, tenendo conto delle udienze già tenute ».

L'onorevole Canevari ha facoltà di svolgerlo.

CANEVARI. Veramente ho già svolto il mio emendamento nella discussione generale, ed attendo ora di sapere se l'onorevole ministro ne accoglie il concetto, che mi pare giusto; poichè, riconosciutasi la necessità di indennizzare i giurati anche nei processi in corso, mi pare logico e necessario che l'indennizzo venga concesso a partire dal primo giorno del dibattimento, come è stabilito per tutti gli altri capi, nel 1º articolo del disegno di legge.

Prego quindi l'onorevole ministro di esprimere in proposito il suo pensiero, augurandomi che vorrà accettare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole Canevari vuol sapere il mio pensiero intorno al

suo emendamento; ma basta che egli legga l'articolo 3 del disegno di legge ministeriale e vi troverà espresso con le stesse parole il concetto a cui egli s'ispira.

L'onorevole Aprile sostiene che non sia bene parlare dei processi in corso per evitare ogni sospetto che il Governo voglia esercitarvi una influenza qualsiasi. La ipotesi accennata non può aver fondamento.

Il fatto di una legge generale riguardante la indennità dei giurati, che trova naturalmente applicazione anche in processi in corso, non implica nessun intervento del potere politico nell'esercizio della funzione dei giurati; ma vale a mettere anche quelli che prestano l'opera loro in questi dibattimenti in condizione di avvalersi delle nuove disposizioni. Nell'intento di evitare ogni dubbio sulla interpretazione dell'articolo 2 proposto dalla Giunta generale del bilancio, io propongo, d'accordo col ministro del tesoro, di modificarlo così:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, avuto riguardo alle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso ».

Con questa formula sarà tolta ogni incertezza nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Governo, di cui do lettura: « Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, avuto riguardo alle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496.

Si dia lettura del disegno di legge.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 883-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

E iscritto per parlare l'onorevole Queirolo.

(Non è presente).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il termine fissato dall'articolo 34, primo capoverso della legge 19 luglio 1909, n. 496 (129 del testo unico approvato con regio decreto 9 agosto 1910, n. 795) è prorogato sino al 31 luglio 1913:

« Entro il biennio e sino al termine suindicato potrà essere sostituito il personale in soprannumero e quello straordinario che venisse nel frattempo a mancare ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baldi.

BALDI. Prendo occasione da questo articolo per pregare l'onorevole ministro di tener presente la necessità in cui si trovano i nostri studi scientifici di avere un personale assistente.

È perfettamente inutile che io mi dilunghi, perchè della cosa se n'è parlato altre volte in quest'aula, e l'onorevole ministro non ha bisogno di imparare ora in quali condizioni disgraziate si trovino i nostri istituti scientifici, specialmente alcuni, per riguardo specialmente al personale assistente.

Prego quindi l'onorevole ministro di abbreviare il termine di due anni, perchè altrimenti ci troveremmo in questa condizione: che gli assistenti che ora sono provvisori, se ne andrebbero, e non sarebbe facile trovare giovani valenti che volessero compromettere troppo il loro avvenire economico: sarebbe poi difficile sistemare in qualsiasi modo gli istituti scientifici che ora sono troppo deficienti di personale assistente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava che ha presentato il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli: Rizza, Baldi, Berti, Canepa, Queirolo, Ciartoso, Pastore, Di Lorenzo, Rossi Cesare:

« Aggiungere in fine: e quello che fosse mancato dopo il 31 luglio 1909 ».

RAVA. Poichè il mio emendamento è stato accolto dai ministri del tesoro e dell'istruzione, rinunzio a parlare. Debbo avvertire però che il ministro del tesoro ha fatta un'aggiunta per limitare la spesa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Rispondo all'onorevole Baldi dichiarando che terrò conto della sua raccomandazione che muove da un alto interesse per i nostri studi, e se le condizioni del bilancio lo consentiranno, io presenterò al Parla-

mento un progetto di sistemazione definitiva per il personale assistente tecnico e subalterno in un termine più breve di quello contemplato dal presente disegno di legge.

Stia certo, onorevole Baldi, che nessuno più del ministro dell'istruzione desidera uscire da questa situazione provvisoria.

Ringrazio l'onorevole Rava dell'emendamento presentato e d'accordo col ministro del tesoro dichiaro di accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, relatore. La Commissione accetta ben volentieri l'emendamento dell'onorevole Rava già accettato dall'onorevole ministro, con una modificazione.

PRESIDENTE. L'articolo primo concordato tra l'onorevole ministro dell'istruzione e l'onorevole Rava e accettato dalla Commissione dice così:

« Il termine fissato dall'articolo 34, primo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 496 (129 del testo unico approvato con regio decreto 9 agosto 1910, n. 795) è prorogato sino al 31 luglio 1913.

« Entro il biennio e sino al termine suindicato potrà essere sostituito il personale in soprannumero e straordinario che venisse nel frattempo a mancare e nel limite di spesa di lire 8,000 anche quello che fosse mancato dopo il 31 luglio 1909 purchè proposto per la reintegrazione dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 2.

« Avranno completa attuazione i ruoli organici stabiliti per i singoli istituti e cattedre secondo le tabelle G e H annesse alla legge 13 luglio 1909, n. 496 (I e L del testo unico).

« Entro un biennio dal 1° agosto 1911 il ministro procederà alla revisione delle tabelle G, H, I, annesse alla legge predetta (I, L, M del testo unico), valendosi dei fondi di cui all'articolo 32 della legge stessa (127 del testo unico) ».

(È approvato).

Art. 3.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio 1911-12 in dipendenza di quanto dispone l'articolo 1° della presente legge ».

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Siamo ormai alle 12,10!...

Voci. Avanti! avanti!

Altre voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE Possiamo anche andare avanti; ma avverto che, sul disegno di legge che viene ora in discussione, vi sono parecchi iscritti,

Voci. Avanti! avanti!

Discussione della proposta di legge: Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, che ritorna dal Senato: Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria.

Si dia lettura della proposta di legge.

CAMERINI, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 497-c).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Scellino.

SCELLINGO. Al momento in cui ci troviamo, non è possibile di esaminare profondamente questo disegno di legge. Mi limiterò perciò a rapidissime considerazioni.

In primo luogo nell'articolo primo, invece di dire: « Chi vuole esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia », si dovrebbe dire, secondo me: Non potrà esercitare la stomatologia chi non è munito di diploma di laurea, eccetera; perchè oramai questo termine di stomatologia è accettato da tutti, appunto per indicare la specialità a cui si sono dati medici e chirurghi, come ci sono quelli che esercitano la specialità oculistica, quelli delle malattie del naso e delle orecchie ed altre.

Nell'articolo 2 poi si parla dell'istituzione di una scuola speciale di perfezionamento. Non capisco perchè questo debba farsi con una legge speciale: in questo modo si dà minore importanza a quei corsi speciali che saranno dati nelle Università, per incarico, come dice la prima parte dell'articolo 2.

Io credo che dal momento che in tutte le Università si istituiscono dei corsi di odontoiatria e protesi dentaria, questi dovranno essere completati e fatti in modo che chi li frequenta possa poi esercitare competentemente questa specialità importantissima.

Per questa ragione, insieme con altri colleghi, avevo proposto l'emendamento per il quale, con legge speciale, si dovrebbe provvedere alla istituzione di scuole di perfezionamento di odontoiatria e di protesi dentaria e non di una sola perchè, cominciamo a dire, già ne esistono due, una a Milano che funziona molto bene, ed una a Genova.

Quindi venire a dichiarare che ne istituirò una sola quando già ne esistono due, mi pare poco logico. Io dunque proponevo di dire semplicemente: saranno istituite scuole di perfezionamento. Poi se ne faranno una o due o dieci, secondo il bisogno.

E poi perchè noi dobbiamo rimanere con una sola scuola di perfezionamento quando in America ce ne sono 68, in Inghilterra 20, di cui tre nella sola città di Londra, in Svizzera due? Quindi limitare il numero di queste scuole mi parrebbe anche ingiusto.

Domando perciò che questo comma o sia soppresso o sia modificato come ho detto, tanto più che al Senato questo disegno di legge ci dovrà tornare ad ogni modo, perchè la stessa Commissione propone di modificarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RAMPOLDI, relatore. L'onorevole Scellino ha notato come, per migliore chiarezza di dizione, sarebbe stato più conveniente dire *stomatologia* invece di adottare il vocabolo *odontoiatria*.

Io faccio notare, alla mia volta, all'onorevole Scellino che tale è la dizione del primo articolo del presente disegno di legge, il quale riproduce esatte le disposizioni del decreto Boselli, dove si parla di odontoiatria e protesi dentaria. Pertanto non si poteva, nè si doveva, uscire dai limiti segnati da questo stesso decreto, che noi volevamo convertire in legge.

D'altra parte altro studio, altri confini sono quelli della stomatologia, come m'insegna lo stesso onorevole Scellino, che è pure cultore dell'arte sanitaria, ed altro è il significato della parola odontoiatria.

Odontoiatria si applica in modo speciale alla cura dei denti, o dell'apparato dentario che dir si voglia, e ne comprende anche la protesi; la stomatologia involge invece tutto uno studio maggiore, quale è quello della fisiologia e patologia della bocca.

Ci sono stomatologi e ci sono odontoiatri, onorevole Scellino. E questa nostra è una legge di specializzazione.

SCCELLINGO. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

RAMPOLDI, *relatore*. Per queste ragioni che mi sembrano conformi all'intento che si è prefisso questo disegno di legge, io pregherei l'onorevole Scellino di non volere insistere nella prima parte delle sue osservazioni.

Quanto alla seconda osservazione mossa dall'onorevole Scellino, a me sembrava che sarebbe stato più opportuno di parlarne là dove più specialmente si discorre di scuole di perfezionamento di odontoiatria. Però, poichè l'onorevole Scellino ha voluto parlarne qui nella discussione generale, osservo che egli ha ragione quando dice che, esistendo già di fatto scuole di applicazione della odontoiatria e protesi dentaria a Genova ed a Milano, e fors'anco a Roma, parlare di una scuola soltanto equivarrebbe qui a creare equivoci e pregiudizi.

Noi conservammo, qual'era, un voto formulato dal Senato; voto, che è piuttosto di tendenza, perchè il Parlamento sarà sempre arbitro, quando voglia istituire per legge queste scuole speciali di applicazione, di dire quale è il suo pensiero; e, a quella guisa che qui si parlava di una scuola, il Parlamento ne potrebbe invece creare parecchie. Appunto perciò, credo di rendermi interprete del pensiero della Commissione, la quale ha ristudiato questo disegno di legge ritornato al Senato accettando la proposta che invece di scuola si dica di scuole, come si propone già da alcuni deputati in uno speciale emendamento; ammenochè, ad evitare pregiudizi, non si preferisca cancellare lo stesso capoverso, a cui ha fatto riferimento l'onorevole Scellino.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lascio da parte le questioni di filologia, nelle quali l'onorevole relatore ha una particolarissima competenza e mi limito ad osservare che non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Scellino che vorrebbe si istituissero più scuole di perfezionamento.

Io credo che si possano istituire scuole di odontoiatria in più città d'Italia, ma la scuola di perfezionamento, come viene concepita e come dovrebbe essere ordinata, deve essere unica nel nostro Regno, se vogliamo metterci sulla via del progresso. Io capisco che riesca difficile per un ministro accogliere proposte di soppressione di scuole;

ma almeno, quando si tratta di istituire una scuola di perfezionamento, siamo fermi e sentiamo l'italianità. Se vogliamo fare degli istituti di valore, non le dobbiamo moltiplicare in tutte le regioni d'Italia. (*Approvazioni*).

Però, stante l'ora tarda e per non pregiudicare la questione, accetto la soppressione del comma ed accetto il disegno di legge, come è stato presentato dalla Commissione, con una modificazione all'ultimo articolo.

La Commissione vorrebbe che il diploma per l'esercizio dell'odontoiatria fosse conferito su parere dei singoli Consigli sanitari provinciali. Così non si avrebbe più unità di criterio nel conferire questi diplomi. Quindi propongo che l'ultimo articolo sia modificato così: « sempre che l'idoneità loro sia riconosciuta in base a titoli o documenti ritenuti sufficienti dalla Commissione, di cui all'articolo 3, sentito il parere del Consiglio sanitario delle rispettive provincie ».

Il Consiglio sanitario provinciale è sentito, ma chi delibera è la Commissione centrale. Così avremo l'unità di giudizio. Ed io spero che l'onorevole relatore vorrà accedere a questa mia proposta, che io presento al Presidente.

PRESIDENTE. Ne parleremo all'articolo 4.

Intanto nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Chi vuole esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia ».

In questo articolo l'onorevole Cornaggia propone di sopprimere le parole; « e la protesi dentaria ».

L'onorevole Cornaggia ha facoltà di parlare.

CORNAGGIA. Avevo proposto di cancellare le parole « e la protesi dentaria », perchè mi pareva sufficiente che la laurea in medicina e chirurgia fosse chiesta a chi esercita l'odontoiatria e non la protesi dentaria, che troppo spesso si riduce ad operazioni meccaniche. Ad ogni modo però, giacchè ha già parlato, certo con competenza, l'onorevole relatore, ed ha detto che in qualunque caso la protesi dentaria rappresenta un'operazione che non può essere fatta che da un medico chirurgo, io ritiro la mia proposta.

SCCELLINGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCCELLINGO. Capisco benissimo che la Camera è impaziente; ma io sento il dovere di fare osservare che, quando si dice «odontoiatria e protesi dentaria» sarebbe lo stesso che in medicina oculistica si dicesse che chi vuole esercitare la specialità dell'applicazione degli occhi artificiali deve avere la laurea in medicina e chirurgia.

La protesi dentaria è una sciocchezza e non occorre la laurea. Invece chi deve esercitare la odontoiatria deve avere la laurea. E si capisce che, quando uno esercita la odontoiatria e troverà opportuno di applicare un dente artificiale od una dentiera, bisogna che lo faccia e che lo sappia fare. Se no, è lo stesso che dire, per gli specialisti, che per applicare la dentiera si deve avere la laurea in medicina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad istituire gradualmente, presso le Facoltà mediche del Regno, corsi di odontoiatria e protesi dentaria da darsi per incarico, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Con legge speciale sarà provveduto alla istituzione di una scuola di perfezionamento di odontoiatria e protesi dentaria ».

In questo articolo l'onorevole Cornaggia propone di sopprimere il capoverso. Mi pare che Commissione e Governo siano d'accordo.

RAMPOLDI, *relatore*. La Commissione ha già consentito in questa soppressione ed è d'accordo con l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Io avevo presentato con alcuni colleghi un emendamento che poi ho ritirato, perchè ne ho trovato uno identico presentato dall'onorevole Scellino ed altri colleghi. Con quell'emendamento noi domandavamo che si modificasse la dizione del capoverso dell'articolo 2, nel senso che l'invocata legge non debba limitarsi a chiedere l'istituzione di una scuola di perfezionamento, ma di scuole libere, lasciando al Governo, caso per caso, quando sia il momento opportuno, di presentare la proposta per una o per più scuole.

Noi non possiamo comprendere (e sono in questo caso d'accordo con l'onorevole Cornaggia, che mi pare abbia presentato pure un emendamento in questo senso) questa specie di concezione monopolistica per cui una sola città verrebbe ad avere una scuola di perfezionamento, tanto più che un precedente ministro, l'onorevole Daneo, ebbe a dichiarare che egli riconosceva, per esempio, nella scuola di stomatologia di Milano un così perfetto organamento da ritenerla degna di entrare a far parte degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano; non so comprendere perchè il Parlamento abbia da chiedere una legge che istituisca una scuola soltanto e non per dare al Governo la possibilità di istituirne invece più di una a seconda delle esigenze.

L'onorevole Scellino ha già ricordato l'esempio dei paesi esteri che posseggono non una, ma più di queste scuole; quindi domandiamo la soppressione di questo capoverso, ma, se esso deve restare, che venga modificato nel senso che ho indicato.

LUCIFERO. Ma se il ministro ha già dichiarato che accetta la soppressione!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scellino, il quale ha presentato l'emendamento seguente:

« Sostituire al secondo comma:

« Con legge speciale sarà provveduto alla istituzione di scuole di perfezionamento di odontoiatria e di protesi dentaria.

« Scellino, Solidati-Tiburzi, Agnetti, Papare, Ciartoso, Ferri Giacomo, Castellino, Queirolo, Roth, Baldi ».

SCCELLINGO. Accetto la soppressione proposta, perchè raggiunge egualmente lo scopo del mio emendamento. Prendo occasione però per ricordare all'onorevole Rampoldi che le scuole di Milano e di Genova esistono in forza dell'articolo 12 del regolamento universitario: non sono due scuole sorte per iniziativa privata, ma, ripeto, per l'articolo che ho citato.

PRESIDENTE. Ella dunque non insiste nel suo emendamento?

SCCELLINGO. No, accetto la soppressione del comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Baslini ha facoltà di parlare.

BASLINI. Avevo chiesto di parlare per sostenere o l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Scellino o la soppressione del capoverso. Dal momento che l'onorevole ministro consente in questa soppressione,

io non ho che a ringraziarlo e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 con la soppressione del secondo capoverso.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

« Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma, esercitano da non meno di otto anni, a partire dalla maggiore età, personalmente e pubblicamente, odontoiatria e protesi dentaria, saranno ammessi entro un anno dalla promulgazione della presente legge a dare una prova di idoneità dinanzi ad una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite d'intesa fra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e, conseguentemente, in base al certificato di idoneità conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dell'esercizio.

« La tassa di diploma per questa abilitazione sarà di lire 200 ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Analoga autorizzazione, senza obbligo di esame, potranno avere i cittadini di nazionalità italiana che da non meno di cinque anni esercitano l'odontoiatria e la protesi dentaria nel Regno e che siano muniti di diploma rilasciato da Stati esteri ».

NUVOLONI. Con questo articolo 3 si è voluto provvedere a regolarizzare la posizione dei meccanici dentisti, ossia degli empirici. Io invece in questo disegno di legge trovo una lacuna ed è questa: vi sono dei nostri connazionali i quali, non avendo presso di noi scuole speciali di odontoiatria, emigrarono all'estero e, facendo non lievi sacrifici, frequentarono Istituti odontoiatrici riconosciuti dallo Stato e dopo parecchi anni di studio, e dopo seri esami teorico-pratici, conseguirono un diploma di Stato che li autorizza al libero esercizio della professione. Costoro venuti in Italia, da parecchi anni si applicano pubblicamente e con soddisfazione alla odontoiatria.

Or bene, perchè costoro sebbene muniti di un titolo che vale certamente di più della esperienza che vantano i semplici empirici, sono trattati alla pari di questi, se non peggio? Bisogna, quindi, riparare all'incongruenza. Ed io ritengo che accogliere l'articolo aggiuntivo, che ho proposto, sia opera

di giustizia, perchè in definitiva, con esso, noi regolarizziamo doverosamente la posizione precaria dei nostri connazionali che studiarono e si impraticarono a vantaggio del pubblico con loro enormi sacrifici.

Col mio comma aggiuntivo non si spalancano le porte agli stranieri, dai cui paesi o nazioni non abbiamo un trattamento di reciprocità. Con esso invece tendo a far sì che quei nostri connazionali che senza guardare a sacrifici lasciarono la Patria e si procurarono all'estero un regolare diploma e che lodevolmente e pubblicamente da almeno cinque anni esercitano la odontoiatria e la protesi dentaria nel Regno, possano regolarizzare la loro posizione senza obbligo di sottoporsi ad ulteriori esami.

D'altra parte, il richiedere cinque anni di servizio e il diploma conseguito in un istituto estero, dove siano corsi speciali, mi sembra che sia la maggiore delle garanzie che noi possiamo domandare. Quindi chiedo l'accoglimento di questa proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scellino.

SCELLINGO. Io trovo che, in questo caso, basta modificare l'articolo terzo, in questo senso: « che esercitano da non meno di cinque anni ». Allora sono compresi tanto quelli che sono rimasti in Italia, quanto quelli che sono andati all'estero. Del resto, in cinque anni, a cavare i denti tutti devono avere imparato. (Si ride).

NUVOLONI. È questione non di cavarli, ma di curarli, caro mio!

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, ma soltanto per fare una breve dichiarazione.

NUVOLONI. A me sembra che non si debbano confondere gli empirici con gli studiosi. In sostanza che cosa chiedo io? Io domando un trattamento diverso per quelli che hanno fatto studi speciali e sono muniti di regolare diploma conseguito all'estero. Si è riconosciuta la necessità di istituire scuole di odontoiatria in Italia, ed a coloro che fino al dì d'oggi frequentarono all'estero le scuole, che non avevamo in Italia, faremo la medesima condizione che facciamo agli empirici? È ingiusto, perchè non basta saper cavare i denti: bisogna anche saperli curare.

Per queste ragioni, insisto nell'emendamento che ho proposto e che era stato accettato dal presidente della Commissione, e che spero sarà anche accolto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna di Cesarò ha presentato a questo articolo un emendamento del quale do lettura:

« *Aggiungere al primo comma:*

« Varrà come titolo agli effetti sopraddetti un certificato comprovante la frequenza per un triennio ai corsi di odontoiatria in Università nazionali o in Scuole estere di carattere governativo o riconosciute dallo Stato ».

L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di parlare.

COLONNA DI CESARÒ. Cedo il turno al collega Pantano, che mi è maestro in tutto, anche nell'odontoiatria. (*Si ride*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

PANTANO. Ho chiesto di parlare per appoggiare la proposta dell'onorevole Colonna di Cesarò. In verità, quando si concede di esercitare l'odontoiatria a coloro i quali hanno fatto semplicemente una pratica, purchè si sottomettano ad un esame di abilitazione, non parrebbe assolutamente spiegabile il cancellare quell'altra disposizione che era già stata introdotta dalla Commissione, modificata ed allargata dal Senato e che, per talune considerazioni rispettabilissime della Commissione, era stata tolta dalla nuova disposizione.

Invece la proposta fatta dall'onorevole Colonna di Cesarò rimette l'articolo in condizione tale che può essere accettato, anzitutto perchè ammette a quest'esame di abilitazione coloro i quali hanno già per tre anni frequentato un'Università italiana per questi studi; e non possiamo mettere questi studiosi al disotto dei praticanti.

In secondo luogo, anche malgrado questo, perchè si sa come questi certificati spesso si rilasciano, occorre un diploma di abilitazione, quindi c'è la massima garanzia. Infine perchè pel modo, in cui è redatta la proposta, è tolta quella disparità di trattamento fra gli esteri ed i nazionali, che aveva così impressionato la Commissione.

Per tutte queste ragioni, io credo che dovrebbe essere, per un senso di equità, accettata dalla Commissione la proposta dell'onorevole Di Cesarò. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Cornaggia propone di sostituire questo articolo coll'articolo 4 del disegno primamente approvato dalla Camera dei deputati. L'onorevole Cornaggia ha facoltà di parlare.

CORNAGGIA. Io ho proposto di sostituire (ed in questo dovrei avere consenziente il

relatore della Commissione) l'antico articolo 4 del primo progetto di legge ai due articoli 3 e 4 approvati dal Senato, imperocchè le disposizioni alle quali sarebbero sottoposti gli esercenti odontoiatria non muniti di laurea sono gravissime, compresa la tassa delle 200 lire.

Per questo mi parve più umana e meno lesiva dei loro diritti e dei loro interessi l'antica disposizione, proposta dalla Commissione della Camera dei deputati.

E va senza dirlo che accetterei l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro per sostituire ai Consigli provinciali la Commissione centrale, al fine di evitare qualsiasi pericolo di disparità di apprezzamento. Come accetterei anche la disposizione proposta dall'onorevole Colonna di Cesarò per quanto riguarda l'ultimo comma, cioè la frequenza di scuole all'estero.

Con queste due modificazioni, quella proposta dal ministro e quella proposta dall'onorevole Colonna di Cesarò, io credo che l'articolo 4 sarebbe accettabile molto più che non siano gli articoli 3 e 4 del testo approvato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

Spero che il relatore, che è l'autore di questa legge e che aveva formulata umanamente, dirò così, quella disposizione, sia umano anche oggi, e convenga che è bene sia ripristinato l'articolo 4 in luogo degli articoli 3 e 4 del testo adottato dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RAMPOLDI, relatore. Anzitutto debbo una parola di chiarimento al collega Nuvoioni, il quale ha detto, che l'articolo 3, il primo delle disposizioni transitorie, ha l'intento di regolarizzare la posizione dei meccanici dentisti e degli empirici.

Ora la verità è questa, che l'articolo 3 non ha codesto intento di regolarizzare la posizione dei dentisti meccanici e degli empirici propriamente detti; ma vuole che tutti coloro i quali da otto anni personalmente e pubblicamente esercitano odontoiatria e protesi dentaria, (il che è ben diverso, onorevole collega, da quello che ella mostrava di intendere) tutti costoro, dico, debbano dare un esame davanti ad una Commissione composta come è detto nello stesso articolo 3.

Dunque non si tratta di semplici meccanici, i quali possono ancora sussistere e saranno coloro che staranno a lato del medico dentista, se questi n'avrà bisogno; al modo istesso come noi, che esercitiamo la

oftalmoiatria, possiamo servirci di taluno, il quale fabbrichi gli occhi artificiali, che poi applichiamo dopo averne constatato, per ragioni tecniche, la convenienza.

Questo il significato della disposizione di legge. Quindi non la regolarizzazione degli empirici e dei meccanici dentisti, ma di persone che già da otto anni personalmente e pubblicamente esercitano l'arte dentaria, che potrebbero anche avere il diploma e non l'hanno perchè non profittarono della disposizione transitoria del decreto Boselli, e sono perciò csercenti abusivi. A loro domandiamo quindi un esame davanti una Commissione che verrà istituita, autorevolmente, dai due competenti ministri.

Quindi noi procediamo in questo per disposizioni legislative bene meditate e ordinate, e la stessa risposta dovrei dare anche all'onorevole Scellino.

L'onorevole Di Cesarò ripropone in questo disegno di legge un emendamento, il quale, già prima che il disegno di legge andasse al Senato, era stato accolto dalla Commissione e dalla Camera. Allora veramente l'emendamento dell'onorevole Di Cesarò, presentato all'ultimo momento, era stato accolto, permetta il collega che glielo dica, come suol dirsi, di sorpresa. Imperocchè parlare di certificati comprovanti la frequenza a determinati corsi di odontoiatria non significa veramente gran che: la sola frequenza infatti alle lezioni non equivale nè a sapere, nè a profitto: non pochi aspiranti potrebbero essere andati a scuola e non avere imparato niente.

Quindi, lo riconosco, così come fu primamente presentato, noi non abbiamo fatto bene ad accettare quell'emendamento.

Oggi, invece, lo stesso emendamento viene subordinato alla condizione che gli aspiranti debbono fare l'esame, quale è stato richiesto nell'articolo 3°; l'emendamento quindi, sembra equo e come tale può essere accettato; perchè non è certo da credere che tutti codesti certificati di frequenza saranno, come suol dirsi, di favore, o di comodo; sarà questa la eccezione, mentre nella grandissima loro maggioranza saranno seri, ed onesti.

Quando poi s'aggiunge la condizione dell'esame che sancisce tutto, a noi pare equo che la frequenza dei tre anni richiesti fatta, speriamo con profitto, presso una scuola professionale, valga bene gli otto anni dell'esercizio personale e pubblico dagli altri dentisti ammessi a tenore dello stesso arti-

colo 3°; dunque per quanto riguarda questa nuova proposta, così validamente difesa dall'onorevole Pantano, io credo di farmi un'altra volta interprete del pensiero della Commissione e ardisco affermare che questa unanimemente l'accoglie, sperando che anche il ministro faccia ad essa buon viso.

Quello che non è possibile d'accogliere è l'emendamento che propone l'onorevole Cornaggia. Egli vorrebbe sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge e fare del terzo e del quarto un articolo solo rispondente al primitivo articolo della Commissione, quale era prima che questo disegno di legge andasse al Senato.

Dice l'onorevole Cornaggia: Per ragioni di equità, che avete previste ed accettate, avevate data una disposizione che è pur quella che io vorrei oggi far rivivere nel presente disegno di legge, onde parmi naturale che voi dobbiate ora accettare il mio emendamento.

A che queste prove d'esami?

Ora io osservo all'onorevole Cornaggia, che la proposta di legge non è opera semplicemente di questo ramo del Parlamento, e che la Commissione ha voluto fare dovuto omaggio all'alta autorità del Senato.

Il Senato si è preoccupato dei molti casi, nei quali conviene che intervenga l'autorità di competente Commissione, affinchè non vengano abilitati all'esercizio tutti coloro che piuttosto male, che bene professarono l'arte dentaria.

Ha quindi proposto per tutti i dentisti non diplomati le prove dell'esame.

La vostra Commissione ritenne di dover accogliere tale criterio di opportunità, ma ne ha limitata la applicazione, come è detto nella breve nostra relazione, a coloro che, sprovvisti di regolare diploma, esercitano da soli otto anni pubblicamente e personalmente la odontoiatria e la protesi dentaria.

In tale disposizione si tien conto già dei diritti acquisiti, per una ragione di evidente equità; in omaggio alla quale, volendo noi contemp rare il concetto fondamentale della legge, che richiede la laurea, con l'osservanza degli stessi diritti, abbiamo ritenuto che soltanto coloro i quali avevano quindici anni di esercizio pubblico e personale potessero andar esenti dalla prova di esame, ma fossero obbligati a presentare i loro titoli e documenti ai Consigli provinciali sanitari della provincia, i quali, per essere sul luogo e in grado di raccogliere e valutare tutto ciò che è nel campo della noto-

rietà intorno all'esercizio loro, sono i più indicati ed i più competenti ad esprimere un giudizio di merito.

Sennonchè a questo punto viene innanzi la proposta fatta dall'onorevole ministro, il quale non vuole che sia lasciata l'ultima parola a questi Consigli provinciali sanitari e propone che l'ultima parola sia invece detta dalla stessa Commissione di cui all'articolo 3 ed in questo concetto dell'onorevole ministro, il quale tende a sottomettere tutti quelli che saranno autorizzati ad esercitare l'arte dentaria a un identico, a un uniforme criterio legislativo, la Commissione aderisce.

Il relatore, dunque, a nome della Commissione, non accetta la proposta fatta dall'onorevole Cornaggia e aderisce invece di buon grado a quella dell'onorevole ministro.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Anche quello dell'onorevole Nuvoloni?

RAMPOLDI, *relatore*. A questo il relatore personalmente non sarebbe contrario; ma la Commissione attende che il ministro esprima il suo parere.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego l'onorevole Cornaggia di non insistere nel suo emendamento perchè lo assicuro che faremmo cosa vana.

Io ho partecipato a questa discussione in Senato e accerto l'onorevole Cornaggia che il suo emendamento non sarebbe approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Accetto l'emendamento, proposto dall'onorevole Di Cesarò e svolto così abilmente, come è suo costume, dall'onorevole Pantano, perchè in esso si domanda che persone, che hanno determinati titoli, possano sostenere l'esame. Mi pare una proposta liberale e sono lieto che il relatore, nella sua competenza, l'abbia approvato.

A me pare che la proposta dell'onorevole Nuvoloni sia assorbita da quella dell'onorevole Pantano, ma ad ogni modo egli vorrebbe introdurre nel nostro regno persone abilitate da altri Stati, senza dire neppure in scuole, riconosciute dagli altri Stati.

La Repubblica di San Marino potrebbe regalarci dei dentisti ogni giorno, e mandarli in Italia! Creda, onorevole Nuvoloni, che nell'emendamento dell'onorevole Pantano possono essere compresi anche coloro,

di cui ella ha parlato. Fatte queste dichiarazioni, null'altro ho da aggiungere.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ella non può parlare una seconda volta; e poi il suo emendamento non può essere messo in votazione...

NUVOLONI. Completerei il mio emendamento...

PRESIDENTE. Il suo emendamento, non essendo accettato nè dal ministro nè dalla Commissione, non può essere messo in votazione, perchè presentato durante la seduta, senza le dieci firme.

NUVOLONI. È stato presentato prima dell'inizio della discussione della legge!

PRESIDENTE. Deve essere presentato il giorno antecedente.

NUVOLONI. Allora ne ripareremo domani!

Voci. Ma che domani!

NUVOLONI. Lasciatemi dire almeno che non ho difficoltà di aggiungere al comma da me proposto le parole: « e che avrauno, al momento della promulgazione della presente legge, un diploma rilasciato da Stato estero ».

Ciò spiega la transitorietà del mio articolo, che diversifica da quello dell'onorevole Di Cesarò, perchè consera i connazionali muniti di diploma estero dall'obbligo di dar l'esame.

PRESIDENTE. Ad ogni modo non posso mettere a partito il suo emendamento. È inutile che insista.

Metto a partito l'articolo 3 con l'aggiunta, proposta dall'onorevole Di Cesarò, accettata dal Governo e dalla Commissione, e della quale fu già data lettura.

(È approvato).

NUVOLONI. Questo è ostruzionismo bello e buono; di cui ci serviremo a nostra volta, non dubitate!

PRESIDENTE. Non è ostruzionismo, onorevole Nuvoloni. Io applico il regolamento! Se ella ha da fare delle osservazioni sulla applicazione del regolamento, le faccia pure; ma non parli di ostruzionismo!

NUVOLONI. Io non mi rivolgevo a lei, onorevole Presidente, ma ad alcuni colleghi!

PRESIDENTE. Ella non aveva alcuna ragione di insistere, onorevole Nuvoloni.

Procediamo nell'esame degli articoli:

Art. 4.

« Coloro che, da non meno di quindici anni, a partire dalla maggiore età, esercitano odontoiatria e protesi dentaria, pure pubblicamente e personalmente, potranno essere autorizzati a continuare l'esercizio

stesso, sempre che la idoneità loro sia riconosciuta in base a titoli o documenti ritenuti sufficienti dal Consiglio sanitario delle rispettive provincie ».

L'onorevole Cornaggia propone la soppressione di questo articolo 4. Ha facoltà di parlare.

CORNAGGIA. Rinuncio a parlare, ed al mio emendamento soppressivo, dopo le dichiarazioni fatte dal ministro al Senato.

SCCELLINGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCCELLINGO. Dal momento che alla fine dell'articolo 3..

Voci. Ma è già stato approvato.

SCCELLINGO. Lo so, ed è appunto per questo che parlo.

Alla fine dell'articolo 3 si dice: « La tassa di diploma per questa abilitazione sarà di lire duecento »; ora mi pare che anche alla fine di questo articolo 4 si dovrebbe mettere una frase analoga...

Voci. È naturale!

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ho già proposto io questa aggiunta.

SCCELLINGO. Me ne rallegro, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. L'articolo 4 rimarrebbe dunque così modificato, secondo le pro-

poste presentate dall'onorevole ministro della pubblica istruzione:

« Coloro che, da non meno di quindici anni, a partire dalla maggiore età, esercitano odontoiatria e protesi dentaria pure pubblicamente e personalmente, potranno essere autorizzati a continuare l'esercizio stesso, sempre che la idoneità loro sia riconosciuta in base a titoli o documenti ritenuti sufficienti dalla Commissione di cui all'articolo 3, sentito il parere del Consiglio sanitario della rispettiva provincia.

« La tassa, di cui all'articolo precedente, dovrà essere pagata anche da coloro che sono contemplati dal presente articolo ».

Pongo a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

Anche questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Avverto che la seduta pomeridiana comincerà alle 14.45.

La seduta termina alle 12.55.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1911 — Tip. della Camera dei Deputati